



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

n. 44714/2012 R.G. N.R.
n. 22716/2012 R.G. G.I.P.

ORDINANZA CAUTELARE
Art. 292 C.P.P.

Sommario	
IMPUTAZIONE PROVVISORIA	2
1. I FATTI RISULTANTI DAGLI ATTI TRASMESSI DAL PUBBLICO MINISTERO	2
1.1. La notizia di reato	2
1.1.1. L'indagato: sintesi	3
1.2. Le indagini disposte dal PM	4
1.2.1. La movimentazione del c/c n. 401372103	5
1.2.2. La movimentazione del c/c 401372093	5
1.2.2.1. Le condotte appropriative: i bonifici recanti la causale "ex art. 8 l.r. 14/98"	6
1.2.2.2. Le condotte appropriative: i bonifici per le spese di soggiorno estivo in Sardegna.	7
1.2.2.3. Le condotte appropriative: il bonifico per la fornitura e posa in opera di una caldaia presso l'abitazione di FIORITO in San Felice Circeo.	9
1.2.2.4. Le condotte appropriative: i bonifici all'estero.	10
1.2.2.5. Le condotte appropriative: gli assegni, le carte di credito/debito, i prelievi allo sportello e con bancomat e i pagamenti tramite bancomat.	11
1.2.2.6. Le condotte appropriative: i rapporti interbancari indiretti - le vetture.	13
1.2.3. L'impiego dei fondi del Gruppo PdL in seguito ai bonifici sui conti personali. L'acquisto della casa di San Felice al Circeo (LT) e dell'autovettura Jeep Wrangler targata EL440VR.	14
2. GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA	15
2.1. La normativa di riferimento e la qualificazione giuridica del fatto.	15
2.2. I gravi indizi: conclusioni.	18
3. LE ESIGENZE CAUTELARI	21
P. Q. M.	28

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere formulata in data 26 settembre 2012 dall'Ufficio del Pubblico Ministero di Roma, in persona del dott. Alberto CAPERNA (Procuratore della Repubblica Aggiunto) e del dott. Alberto PIOLETTI (Sostituto Procuratore della Repubblica), nei confronti di

FIORITO Franco, nato a Anagni il 13.7.1971



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

residente in Roma via Catania n. 69,
elettivamente domiciliato ai sensi dell'art. 161 C.P.P. in Roma presso lo studio dell'avv.to Carlo Taormina in Roma via Federico Cesi n. 21,

difeso di fiducia da

avv.to prof. Carlo TAORMINA con studio in Roma, via Federico CESI n. 21;
avv.to Enrico PAVIA con studio in Frosinone via Marittima n. 202.

OSSERVA

Sulla richiesta d'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il seguente reato:

IMPUTAZIONE PROVVISORIA

reato p. e p. dagli artt. 110, 81 e 314 c.p. perché, in concorso con BOSCHI Pierluigi (capo segreteria dal 26.5.2010 al 31.1.2011) e GALASSI Bruno (capo segreteria dal 1.1.2012 al 24.7.2012), quale Presidente del gruppo consiliare "Popolo della Libertà" del Consiglio Regionale del Lazio sino al 24.7.2012, avendo per ragioni del proprio ufficio la disponibilità dei conti correnti bancari nn. 401372093 e 401372103 entrambi accessi presso l'istituto UNICREDIT ed intestati al gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ", mediante ripetute operazioni di bonifico bancario, emissioni di assegni, operazioni di "giroconto", prelievi di denaro contante compiuti allo sportello o tramite la carta "bancomat", si appropriava di ingenti somme di denaro per un ammontare ancora da accertare e, allo stato, quantificato nella somma complessiva di euro 1.357.418,00 che trasferiva dai conti intestati al gruppo consiliare ai propri conti personali, italiani ed esteri, e utilizzava per finalità estranee a quelle indicate nell'art. 3 bis della legge regionale del 15.3.1973, n. 6.

Fatti accaduti in Roma dal 26.5.2010 al 24.7.2012

1. I FATTI RISULTANTI DAGLI ATTI TRASMESSI DAL PUBBLICO MINISTERO

1.1. La notizia di reato

Il procedimento trae origine dalla trasmissione alla Procura della Repubblica di Roma dell'annotazione di polizia giudiziaria nr. 28928/12 dell'11.9.2012 con la quale il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha comunicato di aver ricevuto dall'UFI (Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) la segnalazione di operazione sospetta n. UF20120000000449265 riguardante diverse operazioni di bonifico estero effettuate sul c/c 401372093 intestato al Gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" del Consiglio della Regione Lazio.

Nell'annotazione si specifica che il Gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" intrattiene, presso il medesimo intermediario Unicredit (filiale di via della Pisana, sede del Consiglio Regionale del Lazio), un altro rapporto di conto corrente (n. 401372103) su cui confluiscono i mandati di pagamento per i contributi della stessa Regione.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

Le operazioni sospette sono state individuate in numerosi bonifici (anche di elevato importo) effettuati dal c/c 401372093 verso vari conti accessi in banche spagnole intestati a Franco FIORITO, Presidente del predetto Gruppo consiliare, incongruenti con le finalità del mandato e potenzialmente rappresentative di distrazioni di fondi a fini personali.

Indicativa del sospetto è stata, altresì, ritenuta la circostanza che dal conto n. 401372093 risultano in uscita numerosi bonifici compiuti in Italia e indirizzati sui conti correnti personali del medesimo FIORITO.

I primi accertamenti compiuti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, unitamente alle informazioni trasmesse nella relazione tecnica dell'UIF, hanno evidenziato quanto segue.

Il Gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" è titolare, presso l'Unicredit di via della Pisana, dei rapporti di c/c n. 401372093 e n. 401372103, entrambi accessi il 26.5.2010 (data immediatamente successiva alla attivazione dei Gruppi consiliari della Regione Lazio dopo le elezioni del 2010) e sui quali è abilitato a operare Franco FIORITO e, nei periodi di tempo rispettivamente loro riferibili, come delegati di FIORITO, anche il Capo Segreteria Pierluigi BOSCHI e il Capo Segreteria Bruno GALASSI.

Entrambi i rapporti sono alimentati esclusivamente dai contributi che la Regione Lazio eroga ai Gruppi consiliari per il funzionamento degli stessi e per consentire a ciascun Consigliere di mantenere il rapporto con il proprio collegio elettorale.

Il Gruppo PdL della Regione Lazio, costituito da 17 Consiglieri, ha ricevuto, nel corso dell'attuale consiliatura (iniziata nel 2010), contributi regionali per circa € 8,5 milioni.

In particolare, nel biennio giugno 2010-luglio 2012 il c/c n. 401372093 ha registrato accrediti per un totale di € 6.637.546,39, mentre, sul c/c n. 401372103 sono stati accreditati contributi per € 1.820.136.

A fronte di tali disponibilità, la movimentazione in addebito dei due conti correnti - complessivamente ammontante a € 5.573.097,70 - è costituita, per l'84%, da bonifici (nazionali ed esteri) e da disposizioni di giroconto a favore di diverse persone fisiche e giuridiche; la restante parte delle uscite è costituita da ordini di addebito permanente (RID), assegni bancari, uso di carte bancomat e addebito di carte di credito.

1.1.1. L'indagato: sintesi

FIORITO Franco ricopre da oltre dieci anni incarichi politici elettivi a livello comunale, provinciale e regionale.

Nel 2001 è stato eletto sindaco di Anagni e nel 2004 è diventato consigliere provinciale nella circoscrizione di Frosinone.

Nel 2005 è stato eletto per la prima volta nel Consiglio Regionale della Regione Lazio, dove è stato confermato alle elezioni regionali del 2010 con la lista del "PdL".



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

FIORITO è tuttora Presidente della "Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione" ¹ della Regione Lazio e membro della "Commissione Vigilanza sul pluralismo dell'informazione" ² della Regione Lazio.

Egli ha ricoperto la carica di Presidente del Gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" alla Regione Lazio fino al 24.7.2012, quando è stato sostituito con votazione dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo.

A tale proposito, secondo quanto riferisce BATTISTONI Francesco in data 13.9.2012, la sostituzione è avvenuta perché il Gruppo consiliare contestava al FIORITO, quale Presidente, di avere effettuato, autorizzato e disposto spese ingiustificate.

Nell'occasione della assunzione di informazioni da Francesco BATTISTONI, succeduto nell'incarico a FIORITO, il nuovo Presidente del Gruppo ha depositato al PM una "relazione interlocutoria" in data 5.9.2012 redatta dal dott. Roberto VALENTINI, commercialista e Revisore dei Conti, e dall'avv. Enrico VALENTINI a seguito dell'incarico ai medesimi affidato in data 26.7.2012 dal citato BATTISTONI (alla relazione è allegata documentazione).

1.2. Le indagini disposte dal PM

Nella mattina del 13.9.2012 il PM, prima ancora di avere escusso BATTISTONI Francesco (e dunque sulla base della sola informativa di polizia in data 11.9.2012), ha delegato specifiche attività di indagine volte ad acquisire, previa perquisizione locale degli uffici e altri luoghi nella disponibilità di FIORITO Franco e del Capo Segreteria in carica Bruno GALASSI, la documentazione necessaria all'accertamento dei fatti, ad acquisire la documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati al Gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ", a FIORITO e a GALASSI, ad assumere sommarie informazioni testimoniali presso la CO.RE.CO. (Commissione di Revisione e Controllo Contabile) presso la sede del Consiglio Regionale della Regione Lazio al fine di accertare le modalità con le quali sono riconosciuti i contributi ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri, nonché ad acquisire copia della documentazione contabile prodotta, nel corso della consiliatura, dal gruppo "POPOLO DELLA LIBERTÀ".

È importante, da subito, evidenziare che, nonostante le perquisizioni eseguite la mattina del 14.9.2012 (di alcuni aspetti specifici, di grande rilievo in punto di esigenze cautelari, si dirà in seguito), non tutta la documentazione di interesse è stata rinvenuta; in particolare le perquisizioni effettuate presso i locali della Regione, le abitazioni di FIORITO e dei suoi più stretti collaboratori,

¹ Estratto in data 30.9.2012 dal sito http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/commissioni_composizione.

Composizione della commissione: VI - Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione:

Presidente: Franco Fiorito (PDL)

Vice presidenti: Andrea Bernaudo (PDL), Claudio Mancini (PD)

Componenti: Romolo Del Balzo (PDL), Stefano Galetto (PDL), Pier Ernesto Irmici (PDL), Mario Brozzi (Lista Polverini), Francesco Carducci Arsenio (UDC), Carlo Lucherini (PD), Filiberto Zaratti (SEL), Vincenzo Maruccio (IDV), Ivano Peduzzi (FDS), Francesco Storace (La Destra).

² Estratto in data 30.9.2012 dal sito http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/commissioni_composizione.

Composizione della commissione: III - Vigilanza sul pluralismo dell'informazione:

Presidente: Francesco Scalia (PD)

Vice presidenti: Giuseppe Melpignano (Lista Polverini), Giuseppe Rossodivita (Lista Bonino-Pannella)

Componenti: Franco Fiorito (PDL), Giancarlo Miele (PDL), Lillia D'Ottavi (PDL), Gianfranco Gatti (Lista Polverini), Pino Palmieri (Lista Polverini), Esterino Montino (PD), Claudio Bucci (IDV), Giuseppe Celli (Lista civica cittadini/e).



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

non hanno consentito di individuare tutta la documentazione contabile relativa alla movimentazione dei conti e alle spese sostenute.

Soltanto in occasione dell'interrogatorio di FIORITO, effettuato dal PM in data 19.9.2012, l'indagato ha consegnato parte della documentazione contabile e amministrativa del Gruppo consiliare PdL al Consiglio Regionale della Regione Lazio e di cui era stato Presidente fino al 24.7.2012 e che egli stesso aveva asportato.

Le perquisizioni e i decreti di esibizione emessi in data 13.9.2012 consentivano, tuttavia, di acquisire la documentazione esistente presso gli istituti di credito in relazione ai conti correnti del Gruppo consiliare PdL di cui si è detto.

Di seguito si riportano le principali risultanze degli accertamenti contabili compiuti.

1.2.1. La movimentazione del c/c n. 401372103

Sul c/c n. 401372103 intestato al Gruppo consiliare PdL sono state accreditate soltanto le somme che la Regione ha corrisposto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/1998.

L'importo complessivo erogato al gruppo dal 16.6.2010 al 26.6.2012 è stato pari a € 1.820.136,00. Gli importi vengono erogati mensilmente per una cifra mediamente pari a € 71.230, corrispondente al prodotto di € 4.190 per 17 (numero dei Consiglieri del Gruppo).

Le uscite sono rappresentate, essenzialmente, dalla ripartizione mensile della medesima somma tra tutti i consiglieri, ripartizione eseguita con bonifici disposti con un'unica distinta.

La movimentazione del conto n. 401372103, pur non presentando particolare interesse investigativo, perché entrate e uscite riguardano l'erogazione e la ripartizione uniforme dell'indennità ex art. 8 della Legge regionale 14/1998, ha un notevole interesse probatorio perché conferma che era questo, e solo questo, il conto corrente destinato a tale indennità.

Non trovano, pertanto, alcuna giustificazione i numerosissimi bonifici disposti da FIORITO dall'altro conto corrente del Gruppo PdL (n. 401372093) a favore dei propri c/c personali e aventi come causali "indennità ex art. 8". Detta causale pertiene, infatti, unicamente al c/c n. n. 401372103.

1.2.2. La movimentazione del c/c 401372093

È dagli accertamenti sulla movimentazione compiuta sul c/c n. 401372093 che derivano i numerosi elementi probatori della condotta appropriativa contestata a FIORITO.

Questo conto accoglie i contributi erogati dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della legge regionale 6/1973, calcolati, per il periodo giugno 2010 - giugno 2012, nella somma di € 6.059.371,08.

A fronte di queste entrate, gli accertamenti bancari finora eseguiti hanno evidenziato, nel medesimo periodo (giugno 2010 - giugno 2012), diverse tipologie di addebiti in uscita: bonifici nazionali ed esteri, estinzione di assegni bancari, utilizzo di carte di credito/debito, pagamenti con bancomat, prelievi di contante allo sportello e tramite carta bancomat, rapporti interbancari diretti.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

Verranno, di seguito, evidenziate le disposizioni e le spese che rientrano nella contestazione provvisoria relativa al peculato per appropriazione posto in essere da FIORITO nei circa due anni di Presidenza del Gruppo consiliare.

1.2.2.1. Le condotte appropriative: i bonifici recanti la causale "ex art. 8 l.r. 14/98"

Nel periodo compreso tra il 10.6.2010 e il 2.7.2012 dal conto corrente Gruppo PdL n. 401372093 (il conto accoglie i contributi erogati dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della legge regionale 6/1973), sono stati eseguiti, per quanto sin'ora verificato, 634 bonifici nazionali (per l'importo complessivo pari a € 2.702.670,00).

Tra questi, ben 46 (per l'importo pari a € 755.046,20) sono bonifici a favore di conti correnti personali intestati a Franco FIORITO con causale "*Disposizione di bonifico a Franco FIORITO per gruppo consiliare popolo della libertà ex art. 8 l.r. 14/98*".

FIORITO ha cercato di giustificare la causale dei bonifici, dallo stesso disposti a proprio favore, dichiarando, in sede di interrogatorio il 19.9.2012³, di aver titolo all'attribuzione di dette somme ai sensi dell'art. 8 l.r. 14/98, a suo dire, in misura "*doppia*" o "*tripla*" rispetto agli altri Consiglieri del Gruppo PdL, in ragione della funzione di Capo del Gruppo e di Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, ma in realtà, come si vedrà, assolutamente non spettanti in quanto la legge non consente il cumulo delle indennità.

Prima di illustrare la giuridica infondatezza della asserita giustificazione di FIORITO, conviene confutare direttamente la circostanza secondo la quale sarebbe stata una << scelta del Gruppo di attribuire alla mia persona un'indennità doppia, oltre a quella che già godevo ai sensi dell'art. 8 >>, nonché la circostanza che << la scelta della c.d. "tripla quota" non è stata deliberata dal Gruppo consiliare, ma risponde a una prassi, sempre seguita sia nel gruppo del PDL sia negli altri gruppi >>.

Le confuse dichiarazioni difensive (si noti, incidentalmente, che l'interrogatorio si è svolto per richiesta dello stesso indagato, che quindi ben doveva conoscere il tema probatorio in questione e la rilevanza dello stesso in ordine all'accusa contestatagli con il decreto di perquisizione del 13.9.2012) non hanno in realtà alcun fondamento o riscontro: le dichiarazioni rese dalle persone informate hanno smentito l'indagato in merito all'esistenza di una deliberazione ovvero di una prassi conforme al suo operato⁴.

³ Al riguardo, in sede di interrogatorio, il FIORITO ha testualmente dichiarato: <<Le ragioni dei bonifici che ho disposto dai c/c intestati al Gruppo consiliare ai miei conti correnti personali devono individuarsi nella scelta del Gruppo di attribuire alla mia persona un'indennità doppia, oltre a quella che già godevo ai sensi dell'art. 8. Preciso che mi attribuisco mensilmente una quota di € 4.190 per la mia carica di consigliere ed € 8.380 (il doppio di € 4.190) per le due cariche di Presidente di Commissione e di Capogruppo. La scelta della c.d. "tripla quota" non è stata deliberata dal Gruppo consiliare, ma risponde ad una prassi, sempre seguita sia nel gruppo del PDL sia negli altri gruppi...Non tutti i componenti del mio gruppo consiliare erano a conoscenza di questa prassi e delle modalità con le quali mi attribuisco la c.d. "tripla quota">>.

⁴ Si riportano, di seguito, alcuni brevi stralci delle dichiarazioni testimoniali rese, al riguardo, dalle persone informate sui fatti rimandando, per completezza, alla lettura dei singoli verbali.

Mario ABBRUZZESE, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha testualmente riferito: << Non sono a conoscenza di questa prassi, anche perché non ho mai partecipato alle riunioni delle commissioni bilancio. Tengo a precisare che sono stato eletto per la prima volta al Consiglio regionale nell'anno 2010, con la corrente consiliatura. Non conosco, pertanto, la prassi della precedente consiliatura. Riferisco che è la stessa legge regionale 14/1998 a prevedere l'erogazione soltanto della somma di € 4.190 per ciascun consigliere al fine di mantenere il rapporto tra



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

In ogni caso, anche a voler dare credito alle dichiarazioni di FIORITO, l'importo dell'indennità pari a euro 4.190,00 mensili, pur raddoppiato, moltiplicato per i 26 mesi di permanenza nella carica di capo gruppo (dal maggio 2010 al luglio 2012), rimane ben al di sotto della somma che documentalmente si è accertato essere confluita sui conti personali dell'indagato.

1.2.2.2. Le condotte appropriate: i bonifici per le spese di soggiorno estivo in Sardegna.

Tra i bonifici nazionali compiuti dal c/c 401372093 si segnalano 2 bonifici effettuati, rispettivamente, in data 24.8.2010 per l'importo di € 10.533,88, e in data 31.8.2010 per l'importo di 19.000,50, a favore di SARDEGNA RESORT S.r.l., per l'importo complessivo di € 29.534,38.

Premesso che non risulta dalla documentazione acquisita una giustificazione sostanziale per l'ingente spesa effettuata per il soggiorno nella località indicata, BOSCHI Pierluigi, già Capo della Segreteria di FIORITO e delegato - all'epoca della spesa in questione - ad operare sul conto corrente del Gruppo PdL, ha dichiarato nel verbale di assunzione di informazioni davanti al PM in data 17.9.2012: << **FIORITO non riusciva a pagare il conto dell'albergo in quanto la sua carta di credito era limitata a 10.000 €, cosa che lui non sapeva; mi chiese di pagare io con le mie risorse personali, ma io gli feci presente che non avevo la disponibilità in quanto si trattava di un conto di circa 30.000. Mi disse quindi di prelevare il denaro necessario dal conto del gruppo dicendomi che poi avrebbe provveduto a restituirlo; sulla base di queste indicazioni verbali del FIORITO io ho fatto i bonifici ai due alberghi e [] >>.**

eletto ed elettori. Ai sensi del citato art. 8, ai gruppi non vengono erogate somme ulteriori rispetto al prodotto tra € 4.190 moltiplicato per il numero dei consiglieri che per il PDL è pari a 17. Pertanto la somma mensilmente accreditata al gruppo, ai sensi dell'art. 8, è pari a 17 per 4.190 euro >>.

Maurizio STRACUZZI, responsabile dell'ufficio "trattamento consiglieri" del Consiglio regionale Lazio, ha riferito: << Non esiste alcuna disposizione che consenta attribuzioni in misura doppia o comunque superiore rispetto ad un normale consigliere. L'unica previsione di indennità aggiuntiva è quella relativa all'indennità di funzione prevista dall'art. 4 della legge 19/1995 >>.

Pietro GIUBILO, responsabile di segreteria del gruppo consiliare UDC, ha dichiarato: << la responsabile della contabilità del gruppo è la signora Alessia FERRANTI che, tra l'altro, è una dipendente a contratto del gruppo consiliare UDC e che può fornirvi informazioni di dettaglio. Per quanto a mia conoscenza, vi riferisco che non ho mai avuto notizia di tale prassi che, in ogni caso, non è assolutamente osservata all'interno del gruppo consiliare UDC. Preciso che le indennità previste per le funzioni di Capogruppo e Presidente di Commissione sono previste dalla legge 19/1995 >>.

Alessia FERRANTI, dipendente della Regione Lazio, incaricata della contabilità del Gruppo consiliare UDC, ha riferito: << Le erogazioni di cui all'art. 8 della legge regionale 14/1998 sono limitate nella misura di 4.190 euro per ciascun consigliere. L'attribuzione di una doppia quota ad un consigliere comporterebbe che un altro consigliere rimarrebbe senza quota parte [...] la legge regionale 6/1973 non prevede la corresponsione di indennità ai singoli in quanto tratta delle spese di funzionamento del gruppo >>.

Daniela PRESICCI, responsabile di segreteria del Gruppo consiliare "Polverini", ha dichiarato: << No, non mi risulta in quanto le erogazioni delle quote della manovra d'aula ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/1998 sono suddivise in parti uguali fra i consiglieri. Non esistono quote ulteriori in relazione alle cariche di Capi Gruppo e Presidenti di commissione. Preciso che le indennità connesse alle funzioni di Capi Gruppo e Presidenti di commissione sono bonificate direttamente sulle buste paga personali, in quanto parti integranti il trattamento economico dei consiglieri che ricoprono le suddette cariche >>.

Riccardo AGOSTINI, responsabile di segreteria del Gruppo consiliare PD, ha riferito: << No, non mi risulta in quanto le erogazioni delle quote della manovra d'aula ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/1998 sono suddivise in parti uguali fra i consiglieri. Non esistono quote ulteriori in relazione alle cariche di Capi Gruppo e Presidenti di commissione. Preciso che le indennità connesse alle funzioni di Capi Gruppo e Presidenti di commissione sono bonificate direttamente sulle buste paga personali, in quanto parti integranti il trattamento economico dei consiglieri che ricoprono le suddette cariche >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

Da queste prime informazioni si desume, quindi, che si trattava di una spesa personale, in nessun caso rientrante in quelle che possono essere affrontate con i contributi erogati dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della legge regionale 6/1973.

BOSCHI, all'epoca escusso come testimone, ha, però, aggiunto: << **il FIORITO ha provveduto alla restituzione del denaro in contanti. La restituzione è avvenuta circa un anno dopo, nel luglio del 2011. Il denaro fu consegnato in contanti personalmente dal FIORITO ed io lo conservai nella cassaforte dell'ufficio dello stesso FIORITO. Il FIORITO mi disse che i soldi provenivano dalla madre. Io non li versai in banca perché all'epoca vi erano dei limiti e li ho utilizzati per vari pagamenti in contanti. Nessuno era presente quando è avvenuta la consegna. Non credo che qualcuno abbia visto il denaro nella cassaforte perché solo io ed il FIORITO avevamo la combinazione. I 30.000 € sono stati utilizzati per pagare qualche cena e del materiale informatico. Non so per quale motivo il denaro è stato restituito dopo circa un anno; io avevo chiesto al FIORITO la restituzione che però è avvenuta solo un anno dopo** >>.

FIORITO, in sede di interrogatorio in data 19.9.2012, ha dichiarato: << *La vacanza in Sardegna era inizialmente prevista nel settembre 2010 per la durata di circa 10 giorni, presso un albergo e poi è stata prorogata presso un secondo albergo, per un'ulteriore settimana in quanto sono stato raggiunto dalla fidanzata e dalla figlia. Entrambi gli alberghi erano della stessa catena e mi fu quindi detto che avrei potuto saldare il conto al termine della vacanza. Al momento del pagamento, mi sono reso conto che le mie carte di credito non erano capienti per la cifra del conto da saldare, pari a circa 29.000 euro [...] ho chiesto quindi aiuto a BOSCHI perché procedesse al saldo mediante un bonifico dal c/c intestato al Gruppo [...]. Quando sono tornato dalla Sardegna non ho pensato a restituire la somma che mi era stata anticipata da BOSCHI. Ho provveduto alla restituzione quando, dopo quasi un anno, mi è stato ricordato da BOSCHI. In quel periodo, mia madre mi aveva fatto un regalo di 30.000 euro che aveva prelevato dal proprio c/c accesso presso la BANCA ANAGNI e che poi mi ha consegnato in contanti. Ho successivamente consegnato la medesima somma di 30.000 euro in contanti a BOSCHI che l'ha poi impiegata per le spese del gruppo. Non so spiegare le ragioni per cui mia madre ha pensato di farmi questo regalo con tali modalità, ovvero in contanti* >>.

Vi è da dire, in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese da BOSCHI, che lo stesso è cugino dell'indagato ed è legato allo stesso anche da un non breve percorso nella politica locale, oltre che da palesi obblighi di gratitudine⁵.

Inoltre, come è emerso dalle investigazioni, BOSCHI ha gestito - su delega e direttive di FIORITO, conoscendo i dettagli delle varie operazioni - i conti correnti del Gruppo PdL nel periodo in cui si contestano al FIORITO condotte illecite: per tali ragioni il PM ha disposto in data 26.9.2012 l'iscrizione di BOSCHI nel registro degli indagati per concorso nei reati contestati a FIORITO.

⁵ Verbale di assunzione di informazioni rese da BOSCHI Pierluigi al PM in data 17.9.2012: << *Dal giugno 2010 al 31.12.2011 sono stato capo della segreteria del Gruppo Consiliare PDL della Regione Lazio. Sono stato assunto con contratto del Consiglio su indicazione fiduciaria del presidente FIORITO che conoscevo essendo, tra l'altro, mio cugino. Anche in precedenza avevo avuto un rapporto con il FIORITO in quanto sono stato suo segretario quando era all'opposizione. Nella sostanza ho lavorato per il FIORITO per circa 7 anni, dal 2005. In precedenza ho svolto diversi lavori, sono rimasto disoccupato e ho cominciato a lavorare per il FIORITO* >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

Tanto premesso, risulta evidente, anche sulla base della semplice lettura delle provalazioni, l'inconsistenza delle dichiarazioni e l'inverosimiglianza della versione, che - anzi - può essere letta come indice di un preventivo accordo di FIORITO con BOSCHI, per accreditare una giustificazione all'indebito utilizzo del denaro del gruppo.

1.2.2.3. Le condotte appropriative: il bonifico per la fornitura e posa in opera di una caldaia presso l'abitazione di FIORITO in San Felice Circeo.

Nel corso della perquisizione compiuta il 14.9.2012 presso il domicilio di Bruno GALASSI, Capo della Segreteria del Gruppo PdL fino al 24.7.2012, è stata rinvenuta la fattura n. 32 del 10.7.2012, con causale "fornitura e posa in opera di una caldaia modello Joannes Clizia" presso l'abitazione di FIORITO in San Felice Circeo (LT).

Gli accertamenti bancari hanno permesso di riscontrare che il pagamento di detta fattura è avvenuto con bonifico on line compiuto sul conto corrente n. 401372093 del Gruppo consiliare PdL (ove affluiscono con i contributi erogati dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della legge regionale 6/1973) per l'importo di € 1.815,00 disposto a favore della società PINES IMPIANTI.

La fattura riguarda i lavori eseguiti presso l'abitazione che FIORITO Franco ha acquistato il 28.11.2011 da DENI Milena.

Prima di procedere alla disamina degli elementi di prova in ordine alla contestazione di peculato per il pagamento della fattura per la caldaia di casa FIORITO, è il caso di premettere che la villa in discorso è stata acquistata per l'importo di € 600.000, come risulta dall'atto di compravendita rogato dalla Dott.ssa Paola DI ROSA -Notaio in Anagni. Come è emerso dalle indagini, detto importo indicato nell'atto pubblico è, in realtà, simulato: ad esso deve aggiungersi l'ulteriore somma di € 200.000 corrisposta da FIORITO in contanti alla venditrice, così come risulta da apposite quietanze rilasciate dalla venditrice DENI Milena e come, finalmente, ammesso dopo un'iniziale reticenza ⁶ dallo stesso FIORITO durante l'interrogatorio ⁷ (in questa fase, e solo per non appesantire

⁶ In data 19.9.2012, FIORITO, al PM che gli domanda: << Può riferire in ordine all'acquisto della casa in San Felice Circeo (LT), via del sole, località punta rossa ? >> così risponde: << Ho acquistato la casa di recente, per il prezzo di 600.000 euro di cui 500.000 mediante l'accensione di un mutuo erogato dalla BANCA POPOLARE DEL LAZIO e 100.000 euro corrisposti mediante assegno circolare tratto dal c/c personale acceso presso UNICREDIT. Si tratta di una porzione di casa, di circa 70 mq coperti ed altri 40 mq circa abusivi, ma in corso di sanatoria. Il Pubblico ministero fa presente che esiste agli atti del procedimento un preliminare di compravendita datato 17.05.2011 in cui risulta che il corrispettivo è fissato in 800.000 euro. In merito, FIORITO precisa: Il preliminare comprendeva anche una zona destinata a parcheggio che poi è stata sequestrata alla precedente proprietaria a causa di lavori di trasformazione e che non è stata poi oggetto del trasferimento definitivo della proprietà. Per tale motivo, l'originario corrispettivo, è stato ridotto a 600.000 euro. Il Pubblico ministero fa presente che in calce al citato preliminare risultano manoscritte diverse quietanze a firma della promittente venditrice per l'importo complessivo di 200.000 euro ricevute da FIORITO Franco. In merito, FIORITO precisa: non ricordo di aver corrisposto a DENI Milena le somme in questione. Ribadisco che il prezzo da me pagato è quello di 600.000. Riconosco la mia firma sul contratto preliminare >>.

⁷ FIORITO dichiara al PM in data 19.9.2012: << Il Pubblico ministero dà atto che FIORITO intende rettificare le precedenti dichiarazioni in ordine al prezzo della compravendita dell'immobile di San Felice Circeo (LT) rese a tutela della venditrice Sig.ra DENI Milena. In merito FIORITO ha dichiarato: il corrispettivo complessivamente erogato alla Sig.ra DENI Milena è stato pari ad euro 800.000 di cui 200.000 consegnati in contanti alla venditrice, così come attestato dalle quietanze a firma della medesima. Il denaro contante impiegato costituiva - a quanto mi riferì mio padre - il risarcimento ottenuto da mio padre a seguito di una causa di lavoro intentata alla BROWING-WINCHESTER di cui egli era un dirigente. Tale somma, pari a circa 300.000 euro, era conservato nella cassaforte di famiglia ed alla morte di mio padre ho provveduto a custodirlo presso la cassaforte nella mia abitazione ed a consegnarlo poi, in più occasioni, alla Sig.ra DENI. Ho preferito corrispondere la somma di 200.000 euro in più



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31



eccessivamente il presente provvedimento, si tralascerà ogni commento in ordine alle incredibili dichiarazioni di FIORITO relative alla provenienza del denaro in contanti che egli, alla fine, ha ammesso di avere versato alla venditrice).

Nonostante la fattura per la caldaia sia inequivocabilmente connessa ad una spesa sostenuta da Franco FIORITO e risulti pagata con i fondi del Gruppo consiliare, questa non è stata rinvenuta nella cartella contenente i giustificativi di spesa del Capo Gruppo, bensì è stata acquisita nel corso della perquisizione; si noti, in proposito, che il documento fiscale in questione è stato rinvenuto nell'abitazione di Bruno GALASSI, Capo della Segreteria del Gruppo PdL fino al 24.7.2012.

Sul punto va aggiunto che, oltre ad essersi documentalmente accertata la palese distrazione di somme (€ 1.815,00) disposta da FIORITO nel proprio interesse, in realtà, appare ancor più preoccupante l'incerta - allo stato - provenienza della provvista utilizzata per effettuare un - di per sé - sospetto pagamento in contanti dell'importo di € 200.000; il PM evidenzia che ancora deve essere verificata la provenienza della somma di euro 200.000 in contanti utilizzata per l'acquisto della casa, provenienza del denaro sulla quale FIORITO ha fornito una versione di evidente inverosimiglianza.

Deve essere evidenziato fin d'ora che gli ingenti trasferimenti di denaro del Gruppo PdL a favore dei conti correnti personali di FIORITO e i vari prelievi - anche per contanti - dallo stesso effettuati sul conto del Gruppo PdL, rendono verosimile ritenere che la provvista utilizzata per pagare l'intero prezzo della villa sia comunque proveniente dai delitti contestati⁸.

1.2.2.4. Le condotte appropriate: i bonifici all'estero.

Le indagini bancarie compiute hanno consentito di accertare che nel periodo in cui FIORITO ha rivestito la carica di Capo Gruppo del PdL al Consiglio Regionale del Lazio sono stati compiuti, sul c/c n. 401372093 intestato al Gruppo consiliare PdL (ove affluiscono con i contributi erogati dalla Regione Lazio ai sensi degli artt. 3 e 3 bis della legge regionale 6/1973), ben 59 bonifici all'estero.

Di questi, ben 54 - per un importo complessivo di € 339.482,40 - sono stati disposti a favore dei conti correnti di cui FIORITO è titolare in Spagna.

Anche questi bonifici, come quelli disposti sui conti di FIORITO in Italia, recano la causale "bonifico in favore del Capogruppo art. 8 l.r. 14/98".

Appare tuttavia significativo evidenziare che in una stessa giornata, quella del 2.7.2012, sono stati compiuti dal FIORITO ben 13 bonifici (di cui 6 nazionali e 7 all'estero) con la citata causale per un importo complessivo di € 100.567.

È evidente che tutto questo rilevante movimento di denaro in uscita dal conto del Gruppo PdL ed a favore di FIORITO costituisca il capitolo finale di quella preordinata azione di spoglio posta in essere dall'indagato fin dalla data di assunzione della carica: l'accelerazione finale si spiega agevolmente con l'approssimarsi della scoperta delle ruberie e, quindi, con la necessità di completare - in maniera frettolosa e patente - il progetto criminale.

occasioni e non in un'unica soluzione, in relazione all'avanzamento dei lavori che la medesima doveva realizzare così come previsto dal preliminare >>.

⁸ In sede di interrogatorio FIORITO, al PM che gli domanda: << Cosa può riferire in ordine alla provvista impiegata per l'emissione degli assegni circolari n. 7311955065, emesso il 22.04.2011 a favore di DENI Milena e [], tratti dal c/c UNICREDIT n. 10703969 ? >>, così risponde: << Tali assegni sono stati emessi con la provvista disponibile sul mio c/c personale. L'origine della provvista è costituita dal mio stipendio >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

In proposito, è anche significativo evidenziare che, nel medesimo periodo, si colloca la nota prot. n. 241 in data 18.7.2012, esplicitamente richiamata da FIORITO nel suo interrogatorio, contenente una sua asserita denuncia in merito alla cattiva gestione dei fondi del gruppo⁹. E' significativo, in sostanza, evidenziare che la lettera in questione, esibita dall'indagato a dimostrazione della sua correttezza, si colloca, in realtà, in coincidenza temporale con il più massiccio trasferimento del denaro dal conto del Gruppo consiliare PdL a quelli personali dell'indagato.

Tra i bonifici esteri si segnalano, inoltre, i bonifici, per l'importo complessivo di € 30.000, disposti a favore di Mireille REJOUR LUCY, recanti come causale "collaborazione".

A tale riguardo, nel corso dell'interrogatorio del 19.9.2012, FIORITO ha dichiarato: << *Conosco Mireille Rejour Lucy, di nazionalità francese, in quanto ex compagna di mio padre. Effettivamente, dietro mia disposizione, le sono stati effettuati bonifici tratti dal c/c intestato al gruppo consiliare PDL anche se non sono in grado di precisare gli ammontari esatti perché se ne occupava GALASSI. Preciso che tali importi sono stati erogati a fronte di una collaborazione che è consistita nel supporto di segreteria prestato alla mia persona presso i miei uffici del Consiglio regionale e la sede del partito sia in Anagni che in Frosinone. Preciso che la medesima interlocuiva soltanto con me* >>.

In merito a tale bonifico, come del resto per altre operazioni bancarie, sono in corso gli approfondimenti investigativi diretti, tra l'altro, ad accertare l'effettiva identità e professione della beneficiaria: in questa fase ci si può limitare a evidenziare che la Mireille REJOUR LUCY non è mai stata conosciuta da nessuno come "collaboratrice" di FIORITO.

1.2.2.5. Le condotte appropriative: gli assegni, le carte di credito/debito, i prelevamenti allo sportello e con bancomat e i pagamenti tramite bancomat.

La restante movimentazione del conto corrente del Gruppo PdL n. 401372093 è avvenuta mediante assegni, carte di credito/debito, prelevamenti (allo sportello o con bancomat) e pagamenti con carta bancomat.

Le indagini compiute hanno permesso di accertare un utilizzo incontrollato di tale strumenti, tanto che molte delle spese, per quanto sin'ora si è potuto verificare, non trovano corrispondente giustificazione contabile.

Per quanto riguarda gli assegni emessi sul conto corrente del Gruppo consiliare PdL, i numeri sono imponenti: vi sono oltre 130 assegni, per un valore complessivo di euro 369.149,10.

Le carte di credito/debito sono state utilizzate per un totale di euro 184.400 e sono stati accertati prelevamenti di contante allo sportello per euro 121.350 e prelevamenti con carta bancomat per un totale di euro 26.804.

⁹ Dal verbale di interrogatorio di FIORITO in data 19.9.2012: << *A richiesta dell'On. FIORITO Franco, il Pubblico ministero prende lettura della nota n. prot. 241 del 18.07.2012 a firma del medesimo, quale capogruppo, consegnata brevi manu a tutti i componenti del gruppo consiliare ed inviata, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio ed alla Presidente della Giunta* >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

Si tratta, evidentemente, di cifre la cui somma è di molto superiore a quella di euro 237.898,95 che risulta dai 51 documenti fiscali, peraltro non rinvenuti in occasione delle perquisizioni, ma prodotti dallo stesso FIORITO in sede di interrogatorio e contenuti nella c.d. cartellina "spese del gruppo" relativamente al periodo 22.12.2010 - 2.8.2012 ¹⁰.

Nel premettere che alcune operazioni di acquisto sono palesemente relative a oggetti e beni (ad esempio € 263,87 al Supermercato Auchan di Fiumicino) privi di alcuna connessione con l'attività politica del Gruppo PdL, è lo stesso indagato che ne conferma l'estraneità quando, rispondendo al PM che gli chiede: << Cosa può riferire in ordine ai seguenti acquisti effettuati tramite la carta bancomat n. 27117703 presso i seguenti ¹¹ esercizi commerciali ?>>, egli risponde: << Posso

¹⁰ Dal verbale di interrogatorio di FIORITO in data 19.9.2012: << *Consegno tutta la documentazione relativa alla contabilità del gruppo consiliare anche delle consiliature precedenti alla mia, ivi compresa anche quella di FORZA ITALIA al tempo della gestione del capogruppo PALLONE Alfredo. Non è invece presente la documentazione relativa al gruppo consiliare AN. In particolare, consegno: 1) n. 01 scatola contenente: n. 05 faldoni con costa di colore azzurro con la documentazione UNICREDIT da gennaio a luglio 2012; n. 01 cartellina morbida verde, contenente documentazione varia (fiscale e bancaria) e numerose fatture, ricevute e scontrini sfusi, in totale disordine; 2) n. 01 scatola contenente: n. 16 cartelline relative alle spese sostenute negli anni 2010-2012 dai consiglieri RAUTI, CETRONE, CICHETTI, DEL BALZO, DAGUANNO, ABRUZZESE, GALETTO, COLOSIMO, DI GIORGI (solo anni 2010 e 2011), D'OTTAVI (senza indicazioni di date), BATTISTONI, NOBILI, MIELE, CAPPELLARO, BERNAUDO (solo anni 2011 e 2012), IRMICI; una cartellina intestata Capo Gruppo e Gruppo; una busta blu con intestazione ricevute 2010; una busta blu con intestazione ricevute 2011; cartella morbida di colore blu intestata "UNICREDIT PISANA" contenente documentazione bancaria; cartella morbida di colore bianco intestata "MONTE DEI PASCHI DI SIENA"; cartella morbida blu, con all'interno sottocartella di colore rosa, con intestazione "lettere per giust. spese"; cartella trasparente contenente blocchetti assegni e matrici; 3) n. 03 buste di colore bianco con intestazione "Consiglio regionale Lazio" che FIORITO dichiara contenere tutta la documentazione relativa alla precedente consiliatura, così come rinvenuto nell'ufficio del Capogruppo. In ordine ai documenti consegnati il Pubblico ministero dà atto che FIORITO Franco ha inteso dichiarare: ho il sospetto che alcune delle fatture di spesa allegate dai consiglieri per il rimborso siano relative ad operazioni inesistenti o effettuate per importi inferiori rispetto a quanto pagato dal gruppo consiliare. In particolare, i motivi del sospetto sono costituiti dal fatto che in alcuni casi la prestazione è indicata in modo del tutto generico, in altre è assente, in altre ancora le spese sono sproporzionate rispetto alla prestazione resa. Tra queste ultime segnalo, in particolare, le fatture relative a LALLARIA S.r.l., GE.CO., LAZZARONI, MAJAKOWSKY, i soldi versati all'Associazione culturale "Giovani del PPE", nonché ad alcuni ristoranti (ad esempio PEPENERO, RIPETTA, etc.) ove il numero dei coperti pagati è superiore alla capienza del locale. Dopo un'analisi più accurata, mi riservo di produrre una più completa indicazione dei dubbi che nutro su tali spese >>.*

¹¹

Data addebito	Importo	Beneficiario
26.04.2011	263,87	AUCHAN Fiumicino
26.04.2011	500,00	MONTBLANC
15.09.2011	1.321,76	UNIEURO Roma
09.11.2011	140,98	EURONICS
14.11.2011	511,73	UNIEURO Frosinone
14.11.2011	904,98	UNIEURO Frosinone
01.12.2011	200,00	BRIC S STORE
05.12.2011	924,89	UNIEURO Roma
27.01.2012	600,00	CERAMICHE APPIA NUOVA
23.02.2012	1.675,50	CERAMICHE APPIA NUOVA
15.03.2012	549,00	TRONY
29.03.2012	384,18	SONNINO TESSUTI
04.04.2012	1.330,26	UNIEURO Roma
20.04.2012	613,99	TRONY
15.05.2012	1.010	HERMES



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

riferirvi soltanto per le spese presso CERAMICHE APPIA NUOVA e SONNINO TESSUTI riferite verosimilmente all'acquisto, per le prime, di accessori per bagno impiegati nelle sede del partito di Anagni e Frosinone e, per le seconde, per la stoffa per delle tende da apporre nelle medesime sedi >>, come se gli arredi di una sede locale del partito politico corrispondano agli scopi istituzionali del Gruppo consiliare istituito presso il Consiglio Regionale della Regione Lazio.

Non è, infine, il caso di dilungarsi sulla disamina degli acquisti presso note boutique del centro di Roma, salvo a voler ritenere che rientrino nel concetto di corretto funzionamento dell'organo assembleare gli abiti e le penne di marca.

Al riguardo, fa comunque presente il PM, sono in corso i necessari approfondimenti investigativi che, per il numero e vastità degli strumenti di pagamento impiegati, richiederanno mesi d'indagine.

1.2.2.6. Le condotte appropriate: i rapporti interbancari indiretti - le vetture.

Dal 2.5.2011 e fino al 2.7.2012, sul conto corrente del gruppo n. 401372093, si sono registrati addebiti diretti (RID) con cadenza mensile di € 2.896,51 ciascuno, a favore di "BMW Financial Services Italia", per l'importo complessivo di € 46.349,47.

I pagamenti sono relativi al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura BMW X5 targata EG111NG, operato da FIORITO quale Presidente del Gruppo consiliare "POPOLO DELLE LIBERTÀ".

Con riferimento a tale veicolo, il cui costo supera gli 80.000 euro, Francesco BATTISTONI e Bruno GALASSI hanno dichiarato che, fin dalla data di acquisto, tale mezzo è stato adibito esclusivamente all'uso di FIORITO Franco.

L'anomala acquisizione della vettura da parte del Gruppo PdL, e per esso di FIORITO che, quale Presidente di Commissione del Consiglio Regionale già disponeva del servizio di trasporto con vettura ed autista erogato dalla Regione a spese dei contribuenti ¹², non è, tuttavia, l'oggetto della accusa. Si potrà verificare se detto acquisto rientri nella finalità istituzionale del Gruppo PdL ovvero se possa essere "spesato" con i contributi concessi dalla Regione per il funzionamento dei Gruppi consiliari, ma, allo stato, detta acquisizione in leasing da parte del Gruppo PdL non costituisce contestazione d'accusa.

La fattispecie di penale rilevanza è, invece, costituita dal fatto che, il 25.7.2012, quindi il giorno dopo l'esser stato sostituito da BATTISTONI Francesco alla carica di Capo Gruppo PdL, FIORITO si è intestato la costosa autovettura - già in larga parte pagata dal Gruppo PdL - provvedendo ai relativi atti di trasferimento, comparando in atto nella duplice veste di venditore, quale Presidente del Gruppo consiliare, e di acquirente come persona fisica.

È evidente che per tale via egli si sia appropriato del bene del Gruppo PdL o, quantomeno, del valore delle rate versate per il leasing dal medesimo Gruppo PdL, pari ad oltre € 46.000 ¹³.

30.05.2012	626,00	PINEIDER
------------	--------	----------

¹² Dal verbale di interrogatorio di FIORITO in data 19.9.2012 si apprende che: << È vero che avevo anche la disponibilità di un'autovettura come Presidente di Commissione, ma sono stato nominato in tale carica solo successivamente e l'utilizzo era limitato a tre giorni settimanali peraltro dietro apposita richiesta >>.

¹³ Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9427 del 03/11/2011 CED 251.995 "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di "leasing", qualsiasi manomissione del medesimo che ne



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31



Vicenda pressoché simile è quella riguardante l'acquisto dell'autovettura SMART, ugualmente acquistata con denaro del Gruppo consiliare PdL ed utilizzata esclusivamente dalla VICINI, segretaria particolare di FIORITO. Anche in questo caso la vettura è stata trasferita da FIORITO, quale Presidente del Gruppo PdL a se stesso; egli si è intestato l'autovettura provvedendo ai relativi atti di trasferimento, comparando in atto nella duplice veste di venditore, quale Presidente del Gruppo consiliare, e di acquirente ¹⁴.

1.2.3. L'impiego dei fondi del Gruppo PdL in seguito ai bonifici sui conti personali. L'acquisto della casa di San Felice al Circeo (LT) e dell'autovettura Jeep Wrangler targata EL440VR.

Gli accertamenti bancari compiuti dal Gruppo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza sono stati orientati anche all'analisi dei conti correnti personali di FIORITO, impiegati per l'acquisto di beni mobili registrati ed immobili, per il pagamento di rate di finanziamenti e mutui ipotecari; ciò al fine di accertare con quali entrate FIORITO abbia sostenuto tali oneri finanziari e di verificare se la provvista sia stata tratta, mediante il delitto perpetrato, dal c/c n. 401372093 intestato al Gruppo consiliare PdL.

Si è accertato che se il conto corrente personale di FIORITO (n. 10703969 acceso presso Unicredit agenzia di Roma Eur), non avesse ricevuto dal c/c 401372093 (intestato al Gruppo consiliare PdL) ben 33 bonifici per l'importo complessivo di € 243.000, la residua provvista di € 109.129,90, rappresentata dalle altre entrate dell'indagato, non avrebbe consentito a FIORITO di sostenere le uscite per l'emissione dei due assegni circolari, a favore di DENI Milena per l'importo complessivo 100.000 per l'acquisto della casa di San Felice al Circeo (LT), e dell'assegno circolare di euro 33.500,00 a favore della RDA Motors s.p.a. per l'acquisto dell'autovettura Jeep Wrangler targata EL440VR.

Complessivamente ¹⁵, quindi, ai 134 bonifici nazionali a favore dei conti correnti intestati a FIORITO Franco, per un importo complessivo pari ad € 1.017.936,33, devono aggiungersi i 54

impedisca l'acquisizione alla massa integra il reato determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente".

¹⁴ Nell'interrogatorio del 19.9.2012 FIORITO afferma: << Ho acquistato la SMART per l'importo di € 16.000 e mi sono accordato con GALASSI di trattenermi i rimborsi ex art. 8 di 4.190 euro dei mesi di luglio ed agosto, così come non mi saranno versati nemmeno i mesi di settembre ed ottobre, fino al saldo >>.

¹⁵ Sul conto corrente di FIORITO n. 400303015 (acceso presso Unicredit - agenzia di Anagni Casilina) sono stati registrati dal 23.7.2010 al 2.7.2012, almeno n. 70 bonifici in entrata, tutti con la causale "ex art. 8 legge regionale 14/1998", per un importo complessivo di € 445.146,33. Da tale importo occorre, tuttavia, sottrarre la somma di € 102.000 (pari all'indennità mensile media di € 4.190 per 24 mensilità/bonifici), proveniente sempre dal c/c intestato al Gruppo consiliare PdL, ma che rappresenta l'importo correttamente erogato ai sensi del citato art. 8. Pertanto, la differenza di € 343.146,33, corrisposta mediante n. 46 bonifici, rappresenta la quota parte delle somme distratte ed accreditate su questo conto corrente personale.

Almeno n. 24 bonifici con la causale "ex art. 8 legge regionale 14/1998", per l'importo complessivo di circa € 199.430, sono stati compiuti dal 22.07.2011 al 2.7.2012 sul c/c dell'indagato n. 400306521 (acceso presso Unicredit - agenzia 30302 di Anagni Casilina), cointestato a FIORITO Franco e alla madre TINTORI Anna, che rappresenta la quota parte delle somme distratte ed accreditate su questo conto corrente personale.

Almeno 4 sono i bonifici con la causale "ex art. 8 legge regionale 14/1998", compiuti dal 4.4.2012 al 10.5.2012, sul c/c dell'indagato FIORITO n. 14069 (acceso presso il MONTE DEI PASCHI DI SIENA) per l'importo complessivo di circa € 23.140, che ugualmente rappresentano la quota parte delle somme distratte ed accreditate su questo conto corrente personale.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

bonifici esteri, per un importo pari ad € 339.482, sui conti correnti intestati allo stesso FIORITO ed accesi presso intermediari bancari spagnoli.

L'ingente movimentazione dei numerosi conti intestati a FIORITO, oltre a costituire la prova documentale delle distrazioni imputate, documenta la disponibilità di risorse finanziarie ben superiori a quelle derivanti dalla unica fonte di reddito costituita dagli emolumenti per le cariche istituzionali.

La richiesta di applicazione della misura cautelare formulata dal PM deve essere accolta.

2. GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

L'esposizione degli elementi probatori, in larga parte documentali, che si è sopra riportata, non lascia spazio a interpretazioni di sorta: FIORITO ha trasferito (ha ordinato di trasferire) a proprio favore, senza lecita causa, dal conto corrente n. 401372093 del Gruppo Consiliare PdL del quale era Presidente, la complessiva somma di €. 1.357.418,00.

Egli afferma, in sede di interrogatorio, che tale azione sia perfettamente legittima: di ciò si tratterà nel prosieguo, ricordando, comunque, che l'indagato FIORITO è già stato smentito sul punto da numerosi ed autorevoli esponenti del Consiglio Regionale e delle strutture amministrative di esso che, sia in quanto provenienti da diverse compagini politiche, sia in quanto pubblici funzionari, non possono certo essere tacciati di falsità o, addirittura, di finalità calunniosa.

Prima di analizzare la tematica specifica del contributo ex art. 8 legge regionale n. 14/1998, è opportuno analizzare, brevemente, la qualifica di pubblico ufficiale ricoperta da FIORITO nella vicenda per cui si procede.

2.1. La normativa di riferimento e la qualificazione giuridica del fatto.

I Gruppi consiliari sono previsti e regolati dallo Statuto Regionale (legge regionale 11.11.2004 n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio", art. 31) e dal Regolamento (artt. 12, 12 bis, 13) come una componente della organizzazione del Consiglio Regionale.

Svolgono funzioni di carattere pubblicistico in quanto, tra l'altro, collaborano, attraverso la Conferenza dei Capigruppo, alla organizzazione dei lavori della Assemblea (art. 31 dello Statuto) e partecipano alla formazione delle Commissioni (art. 32 dello Statuto).

Le risorse economiche sono erogate ai gruppi consiliari per "...l'espletamento delle loro funzioni secondo i criteri fissati da legge regionale" (art. 13 del Regolamento) e sono sottoposte al controllo del Comitato regionale di controllo contabile (art. 4 legge regionale 15.3.1973 n. 6; art. 70 dello Statuto).

Sul c/c n. 13411 (accesso presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA) sempre intestato a FIORITO Franco, in data 21.3.2012 è stato compiuto un bonifico con la causale "trasferimento fondi" dell'importo di € 50.000, che rappresenta la quota parte delle somme distratte ed accreditate su questo conto corrente personale.

Almeno 8 sono i bonifici, per l'importo complessivo di € 50.280, compiuti dal 4.4.2012 al 3.7.2010, sul c/c n. 96082117 accesso presso DEUTSCHE BANK intestato a FIORITO Franco.

Ulteriori 17 sono risultati i bonifici compiuti dall'8.11.2011 al 30.08.2012 sul c/c n. 1414 (accesso presso la BANCA POPOLARE DEL LAZIO) intestato a FIORITO Franco, per un importo complessivo di € 108.940.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31



Per la loro struttura, funzione e disciplina i gruppi consiliari devono, quindi, considerarsi come strutture interne agli organi assembleari, disciplinate da norme di diritto pubblico, che contribuiscono e partecipano all'esercizio della funzione legislativa¹⁶.

Quanto ai rapporti dei Gruppi consiliari con i partiti, va ricordato che si tratta di legami di esclusiva natura politica. Detti legami, peraltro, non sono neppure necessari e, tantomeno, vincolanti in quanto esistono Gruppi privi di partiti di riferimento (Gruppo misto) e, in applicazione del principio costituzionale del divieto di mandato imperativo (ribadito dall'art. 8 comma 1, l.r. 14/98), il Gruppo - come il singolo Consigliere - gode di piena autonomia potendo così assumere una linea politica diversa da quella del partito.

Non sembra, quindi, potersi mettere in dubbio la natura pubblicistica dei Gruppi consiliari e la qualifica di pubblico ufficiale del Presidente.

In tale contesto, quindi, la disponibilità delle ingenti risorse - per le quali è contestata l'illecita appropriazione - deve essere ricollegata all'esercizio della carica di Presidenza del Gruppo: si configura, quindi, il delitto di peculato che è integrato dalla appropriazione di denaro altrui di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità in ragione del suo ufficio, con la sola esclusione dei casi - evidentemente estranei alla vicenda di FIORITO - di possesso meramente occasionale e fortuito¹⁷.

Tanto premesso in ordine alla qualifica di pubblico ufficiale di FIORITO, è opportuno analizzare le disposizioni normative e regolamentari che regolano l'erogazione e la gestione dei contributi ai Gruppi consiliari del Consiglio Regionale della Regione Lazio.

Per una migliore comprensione della normativa regionale sui contributi ai gruppi e ai consiglieri regionali occorre preliminarmente distinguere le erogazioni a favore dei gruppi Consiliari da quelle riguardanti i singoli Consiglieri¹⁸, esulando le seconde dal contesto entro il quale viene mossa l'accusa a FIORITO.

¹⁶ Si è affermata la natura pubblicistica, anche, del rapporto di lavoro instaurato con i dipendenti di tali Gruppi consiliari; la Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto, sia pure in relazione ad una controversia civile, che "I gruppi consiliari regionali sono organi delle Regioni, e, pertanto, il rapporto di lavoro posto in essere con gli stessi va considerato, a tutti gli effetti, di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato. Nel caso della Regione Molise, non risultano disposizioni regionali in tal senso, emergendo, al contrario, dal plesso normativo concernente i predetti gruppi consiliari (art. 11 legge r. 22 Maggio 1971, n. 347; artt. 1 e 2 legge r. 5 settembre 1978, n. 21) la configurabilità del rapporto di lavoro con i medesimi come impiego pubblico, sia pure a tempo determinato, e comunque per una durata non superiore a quella della legislatura. Ne consegue che, per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con i gruppi consiliari del Molise nel corso delle legislature 1985 - 1990, e 1990 - 1995, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" (Cass., Sez. Un. Civili, 1.9.1999 n. 609, CED 529.547).

¹⁷ Tra molte, si veda, Cass. 8-9-2011 n. 34086, CED 252.208.

¹⁸ Le indennità dei singoli Consiglieri, che costituiscono il loro vero e proprio "stipendio", sono erogate direttamente dal Consiglio Regionale con busta paga e per esse, evidentemente, non è previsto alcun obbligo di rendiconto. Con riferimento alle erogazioni ai Consiglieri, l'art. 28, quarto comma, della Legge regionale 1/2004, recante lo Statuto della Regione Lazio, prevede che "le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale".

In particolare le fonti normative sono costituite dalle seguenti leggi regionali:

- 19/1988, recante "Determinazione della diaria e rimborsi spese ai Consiglieri regionali del Lazio";
- 19/1995, recante "Disposizioni in materia di indennità dei Consiglieri regionali";
- 10/1996, recante "Determinazione della diaria a titolo di rimborso spese per i Consiglieri regionali del Lazio";



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

La normativa relativa ai contributi erogati ai Gruppi consiliari è contenuta nelle Leggi regionali 6/1973, sul funzionamento dei gruppi consiliari e 14/1998, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio".

L'art. 3 della legge regionale 6/1973 prevede un duplice ordine di contributo: il primo (in misura fissa) pari ad € 1.291 per ciascun gruppo consiliare; il secondo (in misura variabile in ragione della consistenza numerica del gruppo) pari ad € 620 per ciascun consigliere regionale.

Il contributo più consistente è, tuttavia, previsto nel successivo art. 3 bis, stessa legge, in base alla quale *"per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di collaborazioni nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale"*.

Il contributo in questione è *"quantificato annualmente e assegnato ai Gruppi consiliari, nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza"*.

Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della medesima legge, *"entro il mese di febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari inviano al Comitato regionale di controllo contabile una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati. Il mancato adempimento di tale prescrizione determina l'automatica sospensione del contributo"*.

A far data dal 2010, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Lazio ha adottato diverse deliberazioni che hanno progressivamente aumentato la quota del bilancio relativa ai contributi a favore dei gruppi consiliari.

Ai sensi dell'art. 1, Legge regionale 19/1995, le indennità spettanti ai Consiglieri regionali sono: *"a) l'indennità di carica e l'indennità di funzione; b) l'indennità di diaria e i rimborsi spese; c) l'indennità di missione"*;

L'art. 2, primo comma, prevede che *"l'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65% dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai parlamentari (secondo l'articolo 1 della legge 31.10.1965, n. 1261). La suddetta misura può essere rideterminata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale fino al limite massimo dell'80 %"*.

Sul punto, la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 356 del 15.10.2003 ha stabilito che *"l'indennità mensile lorda spettante ai membri del Consiglio regionale [...] è determinata nella misura stabilita dall'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge regionale 19/1995, sull'indennità parlamentare corrisposta ai Membri della Camera dei deputati"*. Pertanto, tale indennità è attualmente stabilita nella misura massima dell'80%.

Ai sensi dell'art. 1 art. 4 della stessa Legge regionale, *"ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, compete, in aggiunta alla indennità prevista dall'articolo 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai parlamentari, ai sensi dell'art. 1 della legge 1261 del 1965"*.

Tale indennità è riconosciuta, tra l'altro, anche alle funzioni di Presidente di Commissioni consiliari e Presidenti di gruppo: essa è pari al 15%.

E' importante sin'ora evidenziare che, per espressa disposizione normativa (art. 4 legge regionale 19/1995), le indennità *"non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole"*. Pertanto, a FIORITO, oltre all'indennità di carica viene mensilmente corrisposta l'indennità di funzione attualmente pari ad € 1.692,49.

La legge disciplina altresì anche le altre voci di indennità spettanti ai Consiglieri regionali e, in particolare, la modalità per determinare il valore delle indennità di diaria e dei rimborsi spese nonché delle indennità di missione.

Con le indennità di carica, funzione, diaria e rimborso chilometraggio, si esaurisce il trattamento economico personale del consigliere.

L'insieme di tali indennità è erogato al Consigliere direttamente dal Consiglio Regionale ed è riportato nel cedolino del singolo Consigliere.

Tali indennità hanno, come si è visto, un trattamento del tutto diverso dai contributi per i quali sono in corso le indagini.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31



Nel biennio oggetto di indagine i contributi erogati al Gruppo PdL ai sensi degli artt. 3 e 3 bis, legge n. 6\1973, sono stati complessivamente pari a euro 6.059.371,08 (foglio 361 del fascicolo).

Un'ulteriore forma di contribuzione per i Gruppi consiliari è prevista dall'art. 8 della legge regionale 14/1998: *"spetta a ciascun consigliere regionale una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute al fine di mantenere il rapporto tra eletto ed elettori nonché per rendere più agevole l'esercizio della funzione, restando escluso ogni vincolo di mandato. L'ammontare del rimborso è fissato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di Presidenza, in misura percentuale a quello corrisposto ai deputati con decreto del Presidente della Camera"*.

Il contributo in questione è corrisposto in modo cumulativo ai Gruppi e poi viene ripartito, pro capite, tra i singoli Consiglieri.

In forza di tale disposizione la somma corrisposta a ciascun Gruppo è pari ad € 4.190, netti mensili, da moltiplicare per il numero dei componenti del Gruppo.

L'importo è identico per ciascun consigliere a prescindere dalla funzione svolta (compresa quella di Presidente del Gruppo).

Con apposita comunicazione scritta al proprio Capo Gruppo, ciascun Consigliere deve mensilmente dichiarare di aver impiegato l'importo ricevuto per i fini previsti dall'art. 8, legge regionale 14/1998.

Ai sensi del Decreto n. 59/7 del 19.3.2002, al Gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ", composto da 17 Consiglieri, viene erogata mensilmente la somma di € 71.230 (€ 4.190 x 17) accreditata sul c/c comunicato dal Gruppo consiliare.

Tanto i contributi ex Legge regionale 6/1973, quanto quelli ex art. 8, Legge regionale 14/1998, possono essere indifferentemente erogati su uno o più conti.

Nel caso di specie, al Gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" i contributi ex art. 8, l. n. 14\1998, sono stati accreditati sul conto corrente n. 401372103, mentre i contributi ex artt. 3 e 3 bis, l. n. 6\1973, sul conto corrente n. 401372093.

Il legislatore regionale ha voluto chiaramente distinguere i contributi spettanti al Consigliere per la funzione svolta e la carica rivestita, da quelli che invece gli sono attribuiti in qualità di componente del Gruppo consiliare.

E' evidente, dunque, che questi ultimi non possono essere ritenuti e gestiti come voce stipendiale, ma devono necessariamente avere una destinazione pubblica. Tanto è vero che la legge regionale prevede un preciso obbligo di rendiconto e soprattutto l'automatica sospensione laddove i Presidenti dei Gruppi consiliari non inviino al Comitato Regionale di Controllo Contabile una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi erogati.

2.2. I gravi indizi: conclusioni.

Le indagini compiute hanno permesso di acquisire numerosi elementi per ritenere che FIORITO, sin dall'inizio della consiliatura, abbia inteso le sovvenzioni pubbliche previste delle leggi regionali per le realizzazioni di interessi e utilità pubbliche, come il proprio personale "portafoglio".



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

A causa della delittuosa azione di FIORITO, solo una parte del denaro pubblico assegnato al Gruppo PdL è stata destinata alla realizzazione delle finalità alle quali, per legge, è assegnato, per essere, invece, utilizzato per soddisfare propri ed esclusivi interessi personali del pubblico ufficiale.

Nelle pagine precedenti si è visto come numerosi siano gli episodi imputabili a FIORITO nei quali l'utilizzo del denaro pubblico è stato destinato non già alla realizzazione di finalità pubbliche, ma a meri ed esclusivi interessi personali.

Si è già ampiamente sgombrato il campo da possibili dubbi: a FIORITO sono contestati episodi, descritti e analizzati con i puntuali riscontri documentali, che non rientrano in situazioni nelle quali la finalità pubblica della spesa è contestabile¹⁹, ma, si tratta, invece, di chiare appropriazioni di denaro pubblico mirate intenzionalmente a realizzare un proprio ed esclusivo vantaggio patrimoniale.

Il Pubblico Ministero, nonostante i gravi e copiosi elementi di prova già acquisiti, prima di assumere le gravi determinazioni che hanno condotto alla presente ordinanza, ha ritenuto necessario accogliere la richiesta di interrogatorio avanzata dai difensori di FIORITO.

Detto interrogatorio, svolto al fine di permettere all'indagato di giustificare o ammettere quei dati che, dalla sola lettura dei documenti acquisiti, potevano sembrare insuperabili elementi di prova a suo carico, non ha sortito utile effetto (si ricordi che l'interrogatorio è essenzialmente uno strumento di difesa), poiché le argomentazioni utilizzate da FIORITO non hanno attenuato il gravissimo quadro probatorio acquisito.

Il lungo interrogatorio ha palesato chiaramente le gravi responsabilità di FIORITO, mostrando con chiarezza il radicato convincimento dell'indagato di essere arbitro della gestione delle risorse e di avere, in quanto eletto dal popolo, diritto ai riconoscimenti ed ai compensi che egli stesso stabilisce essere appropriati alla sua carica, volontariamente misconoscendo la supremazia della legge che stabilisce i limiti del suo mandato e quelli per la gestione e uso delle risorse economiche pubbliche che gli sono affidate.

Di plateale evidenza il passaggio in cui FIORITO, confondendo se stesso con gli altri e, inoltre, sottolineando l'importante ruolo politico affidatogli, afferma: *<< Le ragioni dei bonifici che ho disposto dai c/c intestati al gruppo consiliare ai miei conti correnti personali devono individuarsi nella scelta del gruppo di attribuire alla mia persona un'indennità doppia, oltre a quella che già godevo ai sensi dell'art. 8. Preciso che mi attribuisco mensilmente un'ulteriore quota di € 4.190 per la mia carica di consigliere ed € 8.380 (il doppio di € 4.190) per le due cariche di Presidente di Commissione e di capogruppo >>*.

Le giustificazioni²⁰ sono del tutto pretestuose: tenuto presente che l'erogazione della quota mensile fissa è parametrata al numero dei Consiglieri, se uno di essi riceve più quote (ad esempio il doppio o il triplo, come vorrebbe FIORITO), altri non ricevono nulla.

¹⁹ A seguito di mirate e specifiche attività di indagine potrebbe, invero, risultare che, ad esempio, anche le sempre più frequenti organizzazioni di cerimonie, feste ed eventi di vario genere (aventi spesso come unico fine l'intrattenimento - talvolta anche poco elegante - di amici, sodali, vassalli, portaborse e possibili elettori), così come le erogazioni, elargizioni, prebende e compensi attribuiti a persone vicine o da avvicinare per supportare o acquisire ulteriore "peso" e potere politico, siano, effettivamente, estranee alla finalità per le quali le risorse pubbliche sono state assegnate.

²⁰ In sostanza, FIORITO vuole accreditare la tesi di un suo presunto diritto alla doppia o tripla indennità e alla possibilità di attingerle dai fondi del gruppo a fronte della chiarissima regolamentazione normativa secondo cui i contributi erogati al gruppo sono finalizzati esclusivamente alle spese di "aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di collaborazioni nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari".



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31



Oltre ad essere del tutto pretestuose ed illogiche, le giustificazioni di FIORITO sono, come si è visto, smentite dalla legge, dalla prassi e dai testimoni; non si deve, peraltro, ipotizzare che FIORITO sia afflitto da totale ignoranza, sia in ragione della significativa esperienza politica acquisita, sia perché le persone che avrebbero dovuto confermare l'adagio "così fan tutti", non solo l'hanno smentito (e non poteva essere altrimenti), ma anzi sono proprio coloro che politicamente hanno contestato proprio la gestione illecita delle risorse.

La vicenda si inserisce, a detta di FIORITO, in un contesto di scontro che ha attraversato il Gruppo consiliare del PDL.

Lo scontro ha riguardato principalmente il FIORITO, da una parte, e il Consigliere BATTISTONI (e con lui i consiglieri che ne hanno permesso la nomina a nuovo capogruppo) dall'altra. Il FIORITO lo dice chiaramente nel corso dell'interrogatorio ²¹.

Tale scontro, tuttavia, non può in alcun modo attenuare le gravi responsabilità penali di FIORITO ma, anzi, le aggrava: quando egli afferma che la sua destituzione deriva dalla volontà di regolarizzare alcune spese del Gruppo che gli sembravano eccessive e ingiustificate, così spostando le responsabilità su altri Consiglieri, compie un evidente tentativo per distogliere le attenzioni degli inquirenti dai fatti che lo riguardano e dei quali è, invece, indiscusso protagonista.

Il PM ha, comunque, ricordato che svolgerà gli accertamenti necessari ad accertare se gli ulteriori fatti evidenziati da FIORITO presentino una rilevanza penale.

Tale accertamento, tuttavia, non può certo spostare l'attenzione dai fatti per i quali qui si procede e che vengono imputati a FIORITO, né giustificare la sua condotta. La responsabilità dell'indagato, anzi, appare ancor più grave se si tiene conto del fatto che egli, come Capogruppo, aveva il dovere di vigilare sulla veridicità, congruità e utilità pubblica delle spese sostenute dagli altri consiglieri e non di liquidarle senza alcun controllo.

Gli indizi di colpevolezza descritti sono gravi e lasciano presumere, per l'attendibilità delle fonti da cui promanano, che il reato sia stato commesso e sia attribuibile all'indagato. Gli elementi probatori indicati consentono, invero, per la loro consistenza e per l'attendibilità delle fonti da cui promanano, di prevedere che saranno idonei a dimostrare la responsabilità dell'indagato.

Appare difficile ipotizzare mutamenti della situazione processuale o acquisizioni d'emergenze, in grado di offrire interpretazioni alternative ai fatti così come ricostruiti, o diverse ricostruzioni dei medesimi; semmai vi è il pericolo, ma di ciò si dirà in seguito, che le prove non ancora definitivamente raccolte possano essere sottratte o alterate.

La qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero appare, allo stato, corretta; si tratta della reiterata distrazione a proprio favore, da parte del pubblico ufficiale, di fondi pubblici allo stesso affidati, con obbligo di rendiconto, per farne uso unicamente ai fini indicati dalla norma.

²¹ Alla fine dell'interrogatorio del 19.9.2012 FIORITO afferma: << Le accuse formulate dall'On. BATTISTONI ed apparse a mio carico sui giornali nascono da un clima di lotta politica all'interno del gruppo. Nel periodo in cui è apparsa la notizia, ho ritenuto opportuno rispondere alle accuse e controbilanciare la mia posizione, segnalando spese discutibili e collazionando le fotocopie di alcune fatture, presentatemi dai consiglieri, poi trasmesse ai quotidiani REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA e MESSAGGERO, ai coordinatori regionali e nazionali del partito e, infine, all'On. BIRINDELLI, assessore all'agricoltura della Regione Lazio, denunciata dall'On. BATTISTONI presso la Procura di Viterbo per corruzione. Sapevo infatti che l'On. BIRINDELLI è avversaria politica dell'On. BATTISTONI e per questo motivo le ho inviato, su sua richiesta, copia del c.d. dossier. Aggiungo inoltre di essere stato contattato da un giornalista viterbese, Paolo GIALLORENZO mai conosciuto personalmente, che mi ha chiesto copia del c.d. dossier. In risposta, l'ho indirizzato all'On. BIRINDELLI >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

I denari, invece, dopo essere stati sottratti con numerosi strumenti operativi, sono stati impiegati per spese personali e, finanche, voluttuarie.

FIORITO ha agito come se si trattasse di cosa propria e non ha esitato ad arricchirsi approfittando della propria alta funzione.

Passando alla disamina delle ulteriori condizioni della misura cautelare va evidenziato che i fatti non risultano essere stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né sussiste una causa di estinzione del reato per il quale si procede o della pena che si ritiene potrà essere inflitta all'indagato. In particolare, considerati la gravità e le pene edittali comminate per i reati contestati e le pendenze giudiziarie²², non sussistono i presupposti perché possa essere concessa all'indagato la sospensione condizionale della pena (non potendosi in questa fase tenere conto dell'eventuale ricorso a riti alternativi, subordinato alla esclusiva scelta discrezionale dell'indagato), di tal che non v'è materia per l'ipotesi di cui all'art. 275 comma 2 bis C.P.P..

3. LE ESIGENZE CAUTELARI

Sussistono le esigenze cautelari, di cui all'art. 274, lett. c), C.P.P..

Esiste concreto pericolo che l'indagato commetta delitti della stessa specie di quello per cui si procede (per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni). Lo si desume dalle specifiche modalità e circostanze del fatto. Dalla condotta complessiva tenuta dall'indagato, invero, emergono concreti elementi per una valutazione in tal senso quali il movente del fatto e le modalità dell'azione (tempo, luogo, mezzi).

FIORITO ha commesso i fatti in modo preordinato, scientifico e reiterato, circondandosi di correi e persone compiacenti in grado di fungere da bracci operativi delle azioni illecite disposte ed architettate da lui stesso, nonché da schermo delle medesime e, all'occorrenza, in grado di sottrarre e custodire la documentazione da cui emergono le responsabilità dell'indagato.

Concreto ed attuale è anche il pericolo che FIORITO possa tornare a compiere, se in libertà, delitti contro la pubblica amministrazione. Occorre al riguardo evidenziare che FIORITO, se pur destituito dalla carica di Capo Gruppo del PdL, continua a rivestire quella di Consigliere regionale, quella di Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, nonché di componente della "Commissione Vigilanza sul pluralismo dell'informazione" della Regione Lazio.

Continua, dunque, a ricoprire la qualifica di pubblico ufficiale, come anche a disporre del denaro pubblico; anzi, quale Presidente della Commissione Bilancio riveste un ruolo centrale per tutta l'amministrazione pubblica.

²² Il PM ha acquisito, ai sensi dell'art. 117 c.p.p., gli atti riguardanti il procedimento penale instaurato, a carico del FIORITO, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone, per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio per il reato di tentata concussione per fatti risalenti al periodo in cui rivestiva la carica di Sindaco di Anagni. L'esame dell'incarto processuale acquisito, al di là della specifica e grave accusa mossa a FIORITO, riporta, inoltre, di assegnazione di appalti effettuate in totale assenza dei requisiti, senza gara e senza alcuna attività di rendicontazione, ad enti o imprese riferibili a persona che, per una porzione non modesta del periodo di tempo in cui FIORITO era Sindaco della città, era socio in affari con l'indagato.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31



Il giudizio prognostico del pericolo di reiterazione del reato si ricava dalla personalità di FIORITO connotata, come sinora si è potuta evidenziare, da un sistematico e spregiudicato asservimento delle risorse comuni all'interesse privato; dall'oggettiva gravità dei fatti per i quali è stato iscritto il presente procedimento caratterizzati dall'utilizzazione a fini personali di ingenti risorse pubbliche protrattasi per oltre due anni approfittando della carica istituzionale rivestita; inoltre dalle modalità con cui i fatti sono stati compiuti, connotati da un'inappagata sete di arricchimento personale.

Ad arricchire il quadro riguardante la personalità di FIORITO deve infine evidenziarsi che nei suoi confronti, il 28 agosto scorso, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per una vicenda che lo vede coimputato del reato di tentata concussione per fatti risalenti all'anno 2004 quando rivestiva la carica di sindaco di Anagni.

Sussistono, del pari, le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p. in relazione al pericolo di fuga.

Come emerso dall'esito delle indagini compiute, peraltro confermate in sede di interrogatorio, FIORITO dispone di tre beni immobili a Tenerife (Spagna) e li è anche titolare di cinque conti correnti.

L'indagato può anche avvalersi di una grande imbarcazione²³ e ha in corso di acquisizione un immobile a Mentone (Francia)²⁴.

Non si deve, infine, sottovalutare che, nonostante si tratti di un uomo pubblico, egli non è risultato facilmente e prontamente reperibile in occasione dell'esecuzione delle operazioni di perquisizione disposte con decreto in data 13.9.2012 ed eseguite il successivo 14.9.2012, tanto che all'indirizzo di residenza non solo non è stato reperito, ma l'appartamento è risultato da tempo disabitato²⁵.

²³ Alle domande preliminari dell'interrogatorio in data 19.9.2012, FIORITO così risponde: << beni patrimoniali: sono proprietario di diversi beni immobili nel numero di: n. 01 in Roma (via Catania, 69); n. 05 in Anagni (FR); n. 01 in Piglio (FR); n. 01 in San Felice Circeo (LT); n. 03 in Spagna- Tenerife. Ho inoltre la disponibilità di n. 03 appartamenti in Roma, uno in via Micheli, 90 dove attualmente abito, di proprietà di un commercialista romano; n. 01 in via in via Margutti, 65 di proprietà dell'Istituto Sant'Alessio; uno in via Giosuè Maria di proprietà dell'Accademia nazionale di San Luca. Quanto ai beni mobili registrati, sono proprietario, se non erro, di n. 03 autovetture e di n. 02 motocicli ed ho inoltre la disponibilità di una imbarcazione a motore in leasing, "MANO' Marine" >>.

²⁴ Nel corso dell'interrogatorio del 19.9.2012, FIORITO, alla domanda del PM che chiede: << Cosa può riferire in ordine ad un bonifico per un acquisto immobiliare in località Mentone, Francia ? >>, egli risponde: << Riferisco che si tratta del bonifico erogato direttamente sul c/c del notaio Fontaine come anticipo per l'acquisto di un appartamento di 70 mq in Francia. Il bonifico era collegato ad un preliminare che, ove necessario, sono in grado di fornire, condizionato all'erogazione di un mutuo da parte del Credit du nord di Mentone. Ricordo adesso di essere titolare di un ulteriore conto, presso quest'ultimo intermediario, rispetto a quelli sopra indicati. Non essendomi stato erogato mutuo, si è avverata la condizione risolutiva del contratto preliminare. Qualche giorno fa il notaio mi ha chiesto l'indicazione di un conto ove restituirmi la citata somma >>.

²⁵ Stralcio del verbale di perquisizione in data 14.9.2012: << Alle ore 10.00 circa i militari verbalizzanti, Ufficiali di polizia giudiziaria in forza al Nucleo Speciale in intestazione, si sono recati presso l'abitazione di residenza di Fiorito Franco sita in Roma via Catania n. 69 ove, dopo aver citofonato e suonato alla porta di casa, entrambi identificati da targhe nominative, non veniva riscontrata la presenza di alcuno presso l'appartamento. A tal punto, al fine di verificare se l'immobile fosse effettivamente utilizzato e nella disponibilità del Fiorito, veniva contattato dal M.A. Paolo Buzzao l'amministratore del condominio - signor Giorgio Cinque - al numero telefonico 338-4506658, il quale riferiva che, per quanto di sua conoscenza, l'appartamento non fosse abitato/utilizzato. Quindi, i militari verbalizzanti, a seguito di diretti contatti telefonici intervenuti tra il Cap. Pietro Medici ed il Magg. Pietro Sorbello, si sono recati presso l'indirizzo di via Pietro Antonio Micheli n.90 dove si è appreso esserci un appartamento nella disponibilità di Fiorito Franco >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

Tali circostanze rendono concreto il pericolo che, con l'evolversi delle indagini e disponendo l'indagato anche di ingenti risorse economiche - molte delle quali già all'estero -, possa darsi alla fuga.

Dette considerazioni impongono di ritenere concreto anche il pericolo di fuga (art.274, lett. b, C.P.P.); nella specie può essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione.

* * *

Sussistono, inoltre, a norma dell'art.274, lett. a), C.P.P., specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto.

Si premette che sono tuttora in corso le indagini dirette alla completa ricostruzione delle somme oggetto di illecita appropriazione, della loro destinazione e utilizzo (anche al fine di un loro recupero), a meglio delineare il ruolo avuto nella vicenda da BOSCHI e da GALASSI, ad individuare eventuali ulteriori responsabili.

In particolare, sono corso gli accertamenti sui bonifici disposti sui conti correnti, tra cui quelli esteri, come pure sulla negoziazione degli assegni (che richiederà l'identificazione e l'esame dei beneficiari).

E' inoltre in corso la verifica delle fatture che lo stesso FIORITO ha prodotto a seguito dell'interrogatorio.

Si stanno, infine, compiendo gli approfondimenti sui singoli episodi, sopra richiamati, che hanno già mostrato evidenti anomalie.

In relazione al complesso di tali indagini, deve considerarsi attuale e concreto il pericolo di interferenze dirette, da un lato, ad ostacolare la genuina raccolta delle prove, dall'altro, anche attraverso un massiccio e spregiudicato utilizzo dei mezzi di informazione, ad alterare i fatti e sterilizzare i gravi episodi di ruberie personali diluendoli in una sorta di responsabilità collettiva che, in cerchi sempre più ampi, coinvolge tutti i componenti del Gruppo consiliare, l'intero Consiglio regionale, le strutture della Regione, sino al "sistema politico" nel suo complesso, in tal modo condizionando le persone a vario titolo coinvolte nella vicenda le cui dichiarazioni devono ancora essere raccolte e di cui deve essere garantita la genuinità.

Sotto il primo profilo va evidenziata innanzitutto la grave condotta sinora tenuta da FIORITO, in particolare in occasione dell'esecuzione delle perquisizioni locali disposte dal PM.

Deve premettersi che è stata problematica l'individuazione dei luoghi in uso al FIORITO presso cui compiere la perquisizione: in ragione dei numerosi immobili risultati nella disponibilità dell'indagato, alcuni detenuti in locazione e, dunque, non censiti nei registri immobiliari.

Da qui la circostanza che, solo dopo l'inizio delle perquisizioni presso le abitazioni di proprietà di Roma e di Anagni e presso i suoi uffici del Consiglio regionale del Lazio, si è potuto accertare la disponibilità, in locazione, di un'ulteriore abitazione in Roma via Micheli n. 90.

FIORITO, contattato dalla polizia giudiziaria, assicurava gli operanti che li avrebbe attesi all'esterno del palazzo, induceva gli ufficiali di PG ad aspettarlo in strada, mentre egli già si trovava all'interno dell'abitazione²⁶.

²⁶ Stralcio del verbale di perquisizione in data 14.9.2012: << Alle ore 10.00 circa i militari verbalizzanti, Ufficiali di polizia giudiziaria in forza al Nucleo Speciale in intestazione, si sono recati presso l'abitazione di residenza di Fiorito



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31



In questo modo, che definire illecito è doveroso, ma che qualificare come spregiudicato è consentito, FIORITO ha "guadagnato" un significativo lasso di tempo nel quale ha potuto liberamente disporre della documentazione che egli stesso custodiva.

Che la documentazione fosse nella sua diretta, ed eventualmente concorrente (con BOSCHI e GALASSI) disponibilità, vi è ampia e inequivocabile prova: FIORITO consegna al PM soltanto cinque giorni dopo la perquisizione la documentazione che, a suo dire, aveva asportato dagli uffici del Gruppo consiliare PdL alla Regione dopo la sua sostituzione²⁷; altra documentazione viene rinvenuta nell'appartamento dei correi; sono stati ritrovati nel trita carte e nella pattumiera della sua abitazione in via Micheli n. 90 frammenti di fatture destinate al Gruppo consiliare del PdL²⁸.

Tale ultimo aspetto merita un'attenta disamina, poiché costituisce la "pistola fumante" del comportamento mistificatorio dell'indagato e della specifica azione di inquinamento probatorio posta in essere.

Franco sita in Roma via Catania n. 69 ove, dopo aver citofonato e suonato alla porta di casa, entrambi identificati da targhetta nominativa, non veniva riscontrata la presenza di alcuno presso l'appartamento. A tal punto, al fine di verificare se l'immobile fosse effettivamente utilizzato e nella disponibilità del Fiorito, veniva contattato dal M.A. Paolo Buzzao l'amministratore del condominio - signor Giorgio Cinque - al numero telefonico 338-4506658, il quale riferiva che, per quanto di sua conoscenza, l'appartamento non fosse abitato/utilizzato. Quindi, i militari verbalizzanti, a seguito di diretti contatti telefonici intervenuti tra il Cap. Pietro Medici ed il Magg. Pietro Sorbello, si sono recati presso l'indirizzo di via Pietro Antonio Micheli n.90 dove si è appreso esserci un appartamento nella disponibilità di Fiorito Franco. Ivi giunti, il Cap. Pietro Medici chiamava il Magg. Pietro Sorbello il quale, nel riferire di essersi messo in contatto con il Fiorito e di avergli detto che dei militari lo attendevano sotto casa all'indirizzo di via Micheli 90 per effettuare una notifica, informava i verbalizzanti di attendere il suo arrivo perchè nel tempo di venti minuti circa, li avrebbe raggiunti. Pertanto, mentre il M.A. Paolo Buzzao si recava presso la Procura della Repubblica di Roma per ritirare il nuovo decreto di perquisizione locale emesso per l'appartamento risultato nella disponibilità di Fiorito Franco, il Cap. Pietro Medici ed il M.C. Carlo De Antoniis attendevano in strada davanti al civico 90 di via Pietro Antonio Micheli l'arrivo del Fiorito come da accordi direttamente presi dallo stesso con il Magg. Pietro Sorbello. Alle ore 11.50 circa, ricevuta la comunicazione dal Magg. Pietro Sorbello che il Fiorito fosse giunto nei pressi dell'appartamento, il Cap Pietro Medici provvedeva immediatamente a contattarlo ricevendo notizia che lo stesso fosse dentro il proprio appartamento ad attenderli.

Raggiunto il secondo piano dell'immobile, a specifica domanda, il Fiorito rispondeva di non aver capito che i militari lo attendessero sotto casa e di essere entrato, da un ingresso al condominio differente da quello di cui al numero civico 90 e, nello specifico, dall'ingresso del civico 92.

Il Fiorito, dopo tale spiegazione e dopo avere riferito di essere solo in casa, veniva informato di doversi procedere ad una perquisizione locale e, nell'attesa di ricevere il decreto, veniva invitato a lasciare l'appartamento in modo che, da quel momento, non potesse essere modificato lo stato dei luoghi >>.

²⁷ Nell'interrogatorio del 19.9.2012 FIORITO afferma: << Normalmente, tali cartelle erano custodite parte presso l'ufficio di BOSCHI/GALASSI, parte presso l'antibagno dietro al mio ufficio. In occasione delle perquisizioni presso gli uffici del Consiglio regionale e presso la mia dimora in Roma, via Micheli, 90, la polizia giudiziaria non ha trovato tali cartelline perché le avevo precedentemente spostate in altro appartamento. Non ho comunicato tale circostanza alla polizia giudiziaria perché non mi è stato richiesto e perché non ne avevo controllato il contenuto. Preciso di aver spostato tali documenti dall'ufficio del capogruppo per evitare che entrassero nella disponibilità dell'On. BATTISTONI Francesco successivamente nominato capogruppo >>.

²⁸ Stralcio del verbale di perquisizione in data 14.9.2012: << rinvenuti all'interno del tritacarte in frammenti, e ricostruite nei documenti di seguito indicati: parte di fattura, dalla quale si evince il destinatario "Gruppo Consiliare P.D.L. via della Pisana 1301 — PIVA 97604890588", la descrizione dell'oggetto come "cravatte di Seta" - "sciarpe in lana seta" — "porta documenti in pelle" e la causale di pagamento in contanti, composto da nr. 1 foglio; - parte di fattura, dalla quale si evince l'intestazione "Eugenio Shirtmaker", la descrizione dell'imponibile "€ 4.000,00" ed il riferimento allo scontrino fiscale nr. 160 del 24.12" composto da nr. 1 foglio.

Cucina, all'interno della quale è stata rinvenuta, nella pattumiera, la seguente documentazione strappata e riassembleata dai verbalizzanti: - Mail datata 13.07.2012 ore 16.40 da Mireille Lucy Rejior a Franco Fiorito; - Mail datata 14.06.2012 ore 18.49 d Roberto Battista a Assessore Giuseppe Viti >>.



TRIBUNALE DI ROMA
 Sezione Giudice per le indagini preliminari
 Ufficio 31

Nel corso della perquisizione FIORITO ha, inoltre, falsamente dichiarato agli operanti che tutta la documentazione relativa alla gestione contabile del gruppo era ancora conservata negli uffici del Consiglio Regionale, mentre in realtà era stata da lui asportata, occultata (tanto che non è stata rinvenuta nel corso delle perquisizioni negli uffici e nelle varie abitazione nella disponibilità degli indagati), mettendola poi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria solo in occasione del suo interrogatorio e dopo aver potuto farne una mirata cernita ²⁹.

E' poi significativo che parte della documentazione, ed in particolare alcune fatture, siano state utilizzate da FIORITO - come da lui stesso ammesso ³⁰ - per formare dei dossier, riguardanti i suoi più diretti avversari politici nell'ambito del Gruppo consiliare, consegnati ai più importanti organi di informazione.

Il fatto si ricollega alla vicenda oggetto del procedimento presso la Procura di Viterbo, relativa alla pubblicazioni su giornali locali di fatture relative a spese di alcuni componenti del gruppo consiliare e risultate contraffatte ³¹. Se si tiene presente che la fattura risulta correttamente pagata per l'importo originario e non per quello alterato, e che l'intera documentazione era nella disponibilità di FIORITO, se ne desume che egli, o suoi correi, hanno alterato il documento contabile, regolarmente saldato, e l'hanno consegnato alla stampa per avviare la "campagna del fango" che ha accompagnato le diatribe politiche interne al Gruppo consiliare PdL e che hanno poi portato alla destituzione di FIORITO.

Per completare il quadro possono rilevare due ulteriori profili.

Dalle prime indagini è risultata l'abitudine di FIORITO di affidare a terzi la custodia dei documenti personali: nel corso della perquisizione presso l'abitazione di GALASSI, Capo Segreteria di FIORITO, sono stati rinvenuti i documenti relativi all'acquisto della caldaia per l'abitazione del Circeo e alla imbarcazione personale.

E stata, inoltre, accertata l'apertura da parte di FIORITO di due nuovi conti correnti intestati al Gruppo PdL presso un diverso istituto di credito (Monte dei Paschi di Siena). L'operazione di spoglio delle risorse del Gruppo mediante questi ulteriori conti non è stata portata a compimento;

²⁹ Nell'interrogatorio 19.9.2012, FIORITO afferma: << In occasione delle perquisizioni presso gli uffici del Consiglio regionale e presso la mia dimora in Roma, via Micheli, 90, la polizia giudiziaria non ha trovato tali cartelline perché le avevo precedentemente spostate in altro appartamento. Non ho comunicato tale circostanza alla polizia giudiziaria perché non mi è stato richiesto e perché non ne avevo controllato il contenuto >>.

³⁰ Nell'interrogatorio in data 19.9.2012 al PM, FIORITO dichiara: << Le accuse formulate dall'On. BATTISTONI ed apparse a mio carico sui giornali nascono da un clima di lotta politica all'interno del gruppo. Nel periodo in cui è apparsa la notizia, ho ritenuto opportuno rispondere alle accuse e controbilanciare la mia posizione, segnalando spese discutibili e collazionando le fotocopie di alcune fatture, presentatemi dai consiglieri, poi trasmesse ai quotidiani REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA e MESSAGGERO, ai coordinatori regionali e nazionali del partito e, infine, all'On. BIRINDELLI, assessore all'agricoltura della Regione Lazio, denunciata dall'On. BATTISTONI presso la Procura di Viterbo per corruzione. Sapevo infatti che l'On. BIRINDELLI è avversaria politica dell'On. BATTISTONI e per questo motivo le ho inviato, su sua richiesta, copia del c.d. dossier. Aggiungo inoltre di essere stato contattato da un giornalista viterbese, Paolo GIALLORENZO mai conosciuto personalmente, che mi ha chiesto copia del c.d. dossier. In risposta, l'ho indirizzato all'On. BIRINDELLI. Il c.d. dossier era composto da alcune fatture spesa estratte a caso tra le cartelline intestate ai citati consiglieri. Ho dubbi circa la veridicità delle spese indicate in alcune di queste fatture >>.

³¹ STEFANONI Nadia Maria, legale rappresentante della PANTA CZ S.r.l. ha presentato documentato esposto in data 19.9.2012 alla GDF di Viterbo in merito alla pubblicazione sulla stampa di una fattura con importo modificato emessa dalla società dalla medesima amministrata a fronte di servizi resi al partito Popolo della Libertà del Lazio. In dettaglio la donna ha riferito di avere visto pubblicata su un sito internet la fattura con importo modificato; il documento in questione, secondo quanto riportato nell'articolo, fa parte della documentazione che FIORITO avrebbe consegnato ai vertici del PdL per dimostrare le spese illegittime dei consiglieri.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

essa deve, comunque, essere letta nell'ottica di assicurare a FIORITO una più riservata gestione delle risorse del Gruppo. Certamente, comunque, la spiegazione fornita dall'indagato ³² - di voler acquisire, indimostrate, condizioni contrattuali migliori -, essendo insoddisfatto da quelle praticate dall'Unicredit è del tutto incredibile nel contesto delle, quantomeno disinvolute, modalità di gestione delle risorse.

Deve poi essere ricordata, per il suo significato altamente inquinante del panorama probatorio, la missiva in data 18.7.2012, menzionata da FIORITO nel suo interrogatorio e più volte citata nei suoi interventi pubblici, con la quale viene denunciato l'utilizzo improprio dei fondi pubblici da parte degli altri Consiglieri regionali, ma che in realtà, come si è visto, si colloca temporalmente in coincidenza con i picchi più alti di trasferimento del denaro dal conto del Gruppo a quelli personali dell'indagato e che, quindi, costituisce una forma di alterazione del quadro probatorio.

FIORITO, in definitiva, ha già posto in essere gravi condotte dirette ad ostacolare le indagini; risulta, dunque, del tutto concreto il pericolo di ulteriori atti di inquinamento diretti ad interferire negli accertamenti in corso, ostacolare e alterare le acquisizioni documentali, condizionare le dichiarazioni delle persone ancora da esaminare.

Sotto il secondo profilo è stato già evidenziato il massiccio utilizzo dei mezzi di informazione da parte di FIORITO diretto non solo a rendere nota la propria versione dei fatti e a tutelare la propria immagine, ma anche - e soprattutto - a condizionare le persone della sua cerchia politica, familiare e personale.

Assolutamente significativo al riguardo deve considerarsi il già ricordato utilizzo dei dossier ma numerosissimi sono gli interventi pubblici a chiaro contenuto mistificatorio e ad alto potenziale di inquinamento probatorio.

Beninteso: l'indagato può dire ciò che ritiene più utile per sé al PM, al giudice e anche all'opinione pubblica, ma non può lagnarsi se da tale condotta si traggono conseguenze in punto di pericolosità personale.

Una breve panoramica delle propalazioni inquinanti di FIORITO può essere fatta ripercorrendo, rapidamente, le apparizioni dello stesso sulla stampa locale ³³, nazionale ³⁴ e sulla radio televisione. Non si pretende, qui, di fornire un quadro esaustivo, apparendo sufficiente ricordare la presenza alla nota trasmissione "QUINTA COLONNA" - andata in onda il 24.9.2012 alle ore 20,30 su RETE 4 - nel corso della quale, pur tralasciando di commentare i modi e lo stile delle dichiarazioni, FIORITO

³² Verbale di interrogatorio 19 settembre 2012.

³³ FIORITO a "Leggo" di Venerdì 21 Settembre 2012 - 06:30 «Non abbiamo rubato nulla. Ho detto che c'era un accordo di ripartizione dei fondi tra tutti i gruppi del consiglio regionale in funzione della loro consistenza politica che prevedeva l'assegnazione di 100 mila euro l'anno a ciascun consigliere per finalità politiche, e un accordo all'interno del Pdl che raddoppiava o triplicava tale assegnazione a seconda degli incarichi ricoperti. La Polverini? Non mi sono state fatte domande su di lei, che vedo ha anche troppi problemi in questo momento. Non lo so se la governatrice sapesse, non credo, non ho mai parlato di questo con lei. Ho dato ai pm ricevute per 6 milioni». Fiorito, poi, ha parlato delle cifre gestite dal Pdl alla Regione: «In un sistema economico come quello di oggi è vergognoso che noi abbiamo da gestire cifre di questo genere ma purtroppo è così».

³⁴ FIORITO a "La Repubblica" del 24 settembre 2012: «<< Non ho idea di chi possa aver gonfiato o alterato le fatture: dal gruppo Pdl sono uscite con gli importi reali". [] Il "federale" di Anagni - così si era autodefinito - alla fine dell'interrogatorio ha annunciato a TgCom24: "Se sciolgono il Consiglio regionale mi ricandido. Non vedo perché non dovrei. Non appena avrò dimostrato innocenza in questi fatti sarà più semplice". Alla domanda se avesse controllato la congruità delle spese sostenute dai vari consiglieri del Pdl, Fiorito ha risposto: "Non sono responsabile di ciò che rendicontano i miei colleghi. Se ci sono stati abusi o qualcuno ha fatturato ciò che non andava fatturato ne risponderà personalmente" >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

ha falsamente rappresentato - anche in modo aggressivo - non solo di non avere compiuto illeciti, ma anzi che la sua sostituzione al vertice del Gruppo PdL è il frutto della azione di pulizia interna dallo stesso intrapresa e, evidentemente, mal accolta dai colleghi Consiglieri.

L' idoneità dello strumento mediatico, come mezzo di pressione capace di alterare la genuina raccolta delle prove, è stato di recente riconosciuto, nell'ambito di una nota vicenda giudiziaria, sia dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma, sia dal Tribunale del Riesame della stessa Capitale, sia, definitivamente, dalla Corte di Cassazione (Cass. 2.8.2012, n. 31503, inedita). In particolare, la Suprema Corte, con riferimento a quella vicenda processuale, si è espressa sulle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. a), C.P.P. riconoscendo come adeguata e logica la motivazione dei giudici del riesame che hanno parlato di << "depistaggio giornalistico" posto in essere per il tramite del mezzo mediatico >>, derivando << una precisa volontà dell' indagato di inquinamento nei confronti dei testimoni a suo carico, nei confronti del quale [...] aveva evocato una sorta di patto di spartizione >>.

Non si dimentichi che l'interrogatorio di FIORITO ha consentito di apprezzare la personalità dello stesso e di saggiarne, in particolare, la pervicacia nel delitto e la pericolosità sociale che, come si è detto, già appariva notevole all'avvio delle investigazioni, anche in considerazione delle azioni di depistaggio dallo stesso poste in essere.

Le descritte esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte solo con la custodia cautelare in carcere e non con diverse e meno afflittive misure. Ciò in considerazione di quanto si è sopra detto circa la concretezza e l'intensità delle esigenze cautelari esistenti nel caso di specie.

In particolare, non appare adeguata la misura degli arresti domiciliari in quanto:

- l' indagato può agevolmente continuare ad inquinare le prove, potendo anche contare sull'aiuto di co-indagati in stato di libertà e numerose altre persone compiacenti o legate allo stesso da rapporti di sudditanza professionale, politica ed economica;
- l' indagato può reiterare l'illecito, conservando egli la carica elettiva e le posizioni di assoluto rilievo in organi della Regione Lazio che gli consentono di agire, direttamente o per interposta persona, per mantenere e rafforzare la struttura di potere dallo stesso costituita anche per mezzo della selezione e promozione di collaboratori o altre persone allo stesso legate da vincoli e rapporti di interesse: paradigmatico il caso di GALASSI³⁵;

³⁵ Verbale assunzione di informazioni in data 17.9.2012 da GALASSI Bruno: << Nel 2009 ho perso il lavoro, dopo 23 anni, e mi sono trovato in difficoltà in quanto mia moglie fa dei lavori saltuari e precari ed ho due bambini a carico. Faccio anche presente che ho avuto interessi nella politica in quanto sono stato consigliere comunale a Ferentino in due legislature. In occasione delle elezioni regionali del 2010 mi sono rivolto ai due esponenti politici più importanti, che già conoscevo, FIORITO Franco e SCALIA Francesco, chiedendo ad entrambi un aiuto. Il FIORITO si dimostrò subito disponibile e dopo le elezioni fui chiamato dalla segreteria di FIORITO, assunto al Consiglio Regionale e poi assegnato alla struttura politica del gruppo consiliare PDL. Sono stato formalmente assunto il primo luglio del 2010 ed i primi mesi ho lavorato nella segreteria del gruppo PDL; la mia stanza era al primo piano e la dividevo con altri 4-5 colleghi. Dopo un paio di mesi, su disposizione verbale del FIORITO, fui assegnato alla struttura amministrativa della Commissione Bilancio; insieme a me vennero spostati anche altri colleghi spostandomi quindi nel luogo di lavoro in una stanza al pian terreno. Alla fine del 2011 a seguito delle dimissioni del precedente capo segreteria Sig. BOSCHI Pierluigi, fui chiamato dal FIORITO il quale mi propose di assumere il ruolo del BOSCHI che io accettai; si trattava di fatto di una promozione ed il mio stipendio sui raddoppiava passando da circa 1800€ mensili ad €3600,00; oltre ovviamente il diverso prestigio nell'incarico >>.



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

- l'indagato può reiterare il delitto o occultarne le prove e le tracce, nonché garantirsi il profitto di esso, agendo indisturbato dall'abitazione con i più moderni mezzi tecnologici e potendo gestire denari, abitazioni, veicoli, imbarcazioni, sparse in varie parti di Europa;

- l'indagato può agevolmente darsi alla fuga, potendo disporre di denaro, autovetture veloci, imbarcazioni abilitate alla navigazione d'altura, residenze all'estero e risorse economiche in paesi stranieri.

La misura degli arresti domiciliari, quand'anche la sua esecuzione fosse sottoposta ad assidui controlli di polizia giudiziaria, non appare idonea ad assicurare le indicate esigenze di cautela e, in particolare, a garantire che l'indagato non approfitti dei sostanziali margini di libertà ad essa connaturali per proseguire, anche trasgredendo le prescrizioni fondamentali, la sua illecita attività o comunque per non disperdere i contatti necessari per poterla riprendere in tempi migliori.

La custodia in carcere appare proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

Le considerazioni sopra svolte sul fatto e sulla personalità dell'indagato avranno, in sede di commisurazione della pena detentiva incidenza tale da non consentire l'applicazione della medesima nella misura minima edittale prevista.

Non si profila, per contro, allo stato delle indagini, la sussistenza di circostanze attenuanti che possano attenuare l'incidenza della pena base.

In particolare, la sanzione che si ritiene possa essere irrogata esula dai limiti di applicazione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Per le considerazioni svolte sulla situazione di vita dell'indagato e sulla pena in concreto irrogabile non può ritenersi concedibile la sospensione condizionale dell'esecuzione delle pene.

Non risulta che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità.

Non sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Non appare necessaria la fissazione della durata della misura cautelare ai sensi dell'articolo 292, comma 2, lett. d), C.P.P. poiché le finalità di cui all'art. 274, lett. a), C.P.P. non sono le sole poste a base del provvedimento applicativo.

P. Q. M.

visti gli articoli 272 e seguenti C.P.P.

a p p l i c a

nei confronti di **FIORITO Franco**, nato a Anagni il 13.07.1971, la misura cautelare della custodia in carcere

m a n d a

alla Cancelleria per quanto di competenza ed affinché il presente provvedimento sia trasmesso al pubblico ministero per l'esecuzione.

visto l'art. 285 C.P.P.

o r d i n a



TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Giudice per le indagini preliminari
Ufficio 31

ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che l'indagato sia catturato ed immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria;
visti gli articoli 293 e seguenti C.P.P.

dispone

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne curi l'esecuzione.

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:

- * consegnare copia del provvedimento all'indiziato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 att. C.P.P., al direttore dell'istituto penitenziario;
- * informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 C.P.P.;
- * redigere il verbale delle operazioni compiute;
- * trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l'ordinanza;
- * redigere, se l'indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l'ordinanza.

Dopo l'esecuzione, la presente ordinanza deve:

- * essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;
- * essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all'articolo 97 att. c.p.p..

Così deciso in ROMA il primo di ottobre 2012 (1.10.2012)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giancarlo Mugione

IL GIUDICE
Stefano APRILE



CONFORME ALL'ORIGINALE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giancarlo Mugione

1 OTT. 2012